



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class. DG ABAP 34.43.01 / fasc. 20.106.2/2019
SS PNRR 34.43.01 / fasc. 10.173.1/2021

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 5755]
(va@pec.mite.gov.it)

Oggetto: [ID: 5755] **PROVINCE DI LECCE-BRINDISI e TARANTO - Salice Salentino (LE) – Veglie (LE) –
Guadagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR) – Avetrana (TA) - Erchie (BR): Progetto per la
realizzazione di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori, ciascuno della potenza
nominale pari a 6 MW e delle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza
complessiva di 84 MW.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 23.

Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

E. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 5755]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
(sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
(sn-sub@pec.cultura.gov.it)

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato “Ministero della cultura”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche “*Soprintendenza speciale per il PNRR*”) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, secondo cui “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “*competente direttore generale del Ministero della cultura*” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "*Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*".

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. *g-ter* del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "*2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*") e dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, la verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2003 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "*Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)", in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per*

l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2021, n. 41).

VISTO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue in particolare: *"... la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità"*.

CONSIDERATO la **Enel Green Power S.r.l.**, con nota prot. n. 26547 del 21/12/2020 (integrata con nota prot. n. 2404 del 03/02/2021), ha presentato all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), istanza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al *"Progetto di un impianto eolico composto da 14 aerogeneratori, di potenza unitaria pari a 6 MW, corrispondente a una potenza complessiva di 84 MW, ricadente nei comuni di Salice Salentino e Veglie, in provincia di Lecce, e con opere di connessione nei comuni di Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR), Avetrana (TA) e Erchie (BR)"*.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. 19489 del 24/02/2021, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso, del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006 a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero dalla data della medesima nota del 24/02/2021.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 6625 del 01/03/2021 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di esprimere il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in esame.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 11600 del 09/04/2021, ricevuta una richiesta di integrazioni dalla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce (nota prot. n. 60 del 26/03/2021) e rilevata la carenza documentale riferita al progetto in esame, ha formalizzato all'Autorità competente la seguente richiesta di integrazioni, trasmessa poi alla Società proponente dal Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 48252 del 06/05/2021:

«(...)

1. *Nel SIA (cfr. paragrafo 4.3), nella Relazione paesaggistica e nel documento denominato "Analisi degli elementi tutelati da PPTR Puglia" sono riportate alcune tavole di inquadramento dell'intervento proposto rispetto alle tre strutture territoriali individuate dal PPTR, la cui rappresentazione è però limitata ad un'area territoriale ristretta, che, date le dimensioni dell'intervento proposto, non può essere assunta quale Area Vasta d'Indagine, utile alla valutazione dei probabili impatti rilevanti dell'impianto eolico sul patrimonio culturale e sul paesaggio, come previsto dal D. lgs. 152/2006. Nella tav. "Carta dei centri abitati e beni culturali e paesaggistici nell'area di 50 volte l'altezza WTG" sono stati poi rappresentati solo alcuni dei beni culturali e paesaggistici, nonché degli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) individuati dal PPTR, presenti nell'Area Vasta d'Indagine, individuata dalla Società proponente pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore di progetto (h massima pari a 220m), come previsto dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 che indica tale ambito distanziale quale minimo da considerare ai fini della valutazione degli impatti paesaggistici degli aerogeneratori di progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Pertanto, ai fini di una completa valutazione dei probabili impatti paesaggistici del progetto proposto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, si chiede l'elaborazione di cartografie adeguate a rappresentare, nell'ambito distanziale pari a 11 km (50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore) da ciascun aerogeneratore, tutte le componenti individuate dal PPTR secondo le tre strutture territoriali: struttura idro-geo-morfologica; struttura ecosistemica e ambientale e struttura antropica e storico culturale. Nella tavola relativa alla struttura antropica e storico culturale, dovranno essere riportate, oltre alla fascia A, anche le fasce B e C dei coni visuali riferiti al castello di Oria e di Porto Selvaggio (cfr. Linee guida del PPTR 4.4.1 - Parte seconda - Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili). Le cartografie dovranno rappresentare anche gli impianti eolici esistenti, quelli con autorizzazione e VIA favorevoli e, al fine di fornire un quadro completo delle eventuali future trasformazioni dell'area, anche gli impianti eolici in corso di valutazione (VIA e AU).*
2. *Nell'Area Vasta d'Indagine di cui al punto n. 1 del presente elenco, si chiede che vengano indicate le sole segnalazioni archeologiche e architettoniche individuate dal PPTR (integrate con i*

beni e le aree di interesse culturale indicate nel parere della Soprintendenza ABAP, allegato) che dovranno essere puntualmente qualificate. Si chiede, inoltre, che per le segnalazioni più prossime all'impianto eolico di cui trattasi (comprese in un ambito distanziale di almeno 10 km, anziché di 1 km come riportato nella Relazione Paesaggistica, dove sono descritte solo 4 masserie individuate dal PPTR come segnalazioni archeologiche e/o architettoniche), venga redatta una scheda informativa costituita da un'analisi storica e fotografica con indicazione della distanza dall'aerogeneratore più vicino, nonché le relative fotosimulazioni, realizzate secondo le indicazioni di cui al successivo punto n. 3, inclusive dell'impianto proposto, da e verso tali segnalazioni architettoniche e archeologiche e beni culturali.

3. Si rileva che nelle tavole denominate "Fotoinserimenti", come anche nella Relazione paesaggistica i fotoinserimenti, ripresi da punti di vista ritenuti dalla Società proponente significativi, in prevalenza costituiti dalla viabilità principale presente nell'area sono stati realizzati sulla base di immagini panoramiche che risultano essere meno realistiche e lontane da quelle realmente percepite dall'occhio umano. Pur tenendo conto dei limiti della rappresentazione delle trasformazioni paesaggistiche con la tecnica del fotoinserimento rispetto alla reale e diretta percezione visiva, si chiede che tutte le fotosimulazioni (quelle di cui al punto n. 2 e al punto n. 4 nonché quelle indicate nel parere della Soprintendenza ABAP allegato), siano realizzate con l'utilizzo di una focale da 35 mm (circa 601, che restituiscono una visione più simile a quella dell'occhio umano nell'ambiente. I punti di ripresa fotografica dovranno evitare la frapposizione di ostacoli tra l'osservatore e l'impianto eolico in questione e dovranno essere realizzate in giornate, per quanto possibile, prive di foschia. Ciascun fotoinserimento dovrà riportare la distanza del punto di ripresa dall'aerogeneratore più vicino e rappresentare gli aerogeneratori con la segnalazione cromatica prevista dalle disposizioni relative alle misure di sicurezza del volo aereo (cfr. tavola "Schema aerogeneratore tipo").
4. Si rileva che nella Relazione paesaggistica, ai fini della determinazione della intervisibilità dell'impianto eolico proposto è stata individuata una Zona di visibilità reale (ZVI) pari ad un ambito distanziale di 10 km da ciascun aerogeneratore, descritta da una "Carta della visibilità complessiva" che sembra non tenere in considerazione la conformazione plano-altimetrica dell'area vasta di riferimento. Si chiede quindi di integrare tale "Carta" con le Mappe di Intervisibilità Teorica (MIT), attraverso le quali rappresentare il numero di aerogeneratori visibili da ogni punto interno alla Zona di Visibilità Teorica (ZTV). Con l'elaborazione di più mappe (MIT) dovranno essere presi in considerazione oltre agli aerogeneratori di progetto, anche quelli presenti o potenzialmente presenti nella ZTV (realizzati, con VIA o AU favorevole e anche quelli in corso di valutazione). Dall'esame delle MIT dovranno essere individuati i punti di osservazione privilegiati di fruizione del paesaggio (punti sensibili) dai quali risultano teoricamente visibili gli aerogeneratori di progetto e dai quali eseguire le riprese fotografiche e le fotosimulazioni secondo le modalità indicate al punto 3 del presente elenco.
5. Nella documentazione presentata non sono evidenziati interferenze del progetto e dell'attività di cantiere con muretti a secco, considerati dal PPTR quali elementi qualificanti del paesaggio rurale. Pertanto, qualora le attività di cantiere dovessero interferire direttamente con muretti a secco, si chiede di indicare, su adeguata cartografia, i muretti a secco eventualmente interferiti direttamente dai lavori di costruzione dell'impianto eolico (relativi alla realizzazione di nuove strade, all'adeguamento/allargamento di strade esistenti o alla realizzazione dei previsti raccordi stradali orizzontali), rappresentando fotograficamente lo stato attuale di tali manufatti e prevedendone il ripristino secondo le 4.4.4 -Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia del PPTR. Analogamente, si chiede un censimento delle alberature eventualmente interferite dai lavori di costruzione dell'impianto eolico, da indicare su apposita cartografia, indicando i motivi dell'eventuale espianto e prevedendone il reimpianto.
6. Nella Sintesi non tecnica, capitolo 3.2.1 Tipologia di progetto, paragrafo "Valutazioni ambientali legati all'ubicazione dell'impianto" (cfr. pg. 11), si riferisce: "L'aspetto che si ritiene costituisca vero costo ambientale dell'opera proposta, proprio della tecnologia eolica, è la visibilità dell'impianto ed il conseguente impatto visivo che ne scaturisce. A tal proposito è necessario effettuare le seguenti considerazioni: la realizzazione del nuovo parco eolico non comporta una variazione significativa del contesto paesaggistico, sotto l'aspetto prettamente visivo, in cui si colloca già interessato dagli impianti eolici da oltre un decennio; l'area di inserimento dell'impianto può assimilarsi ad un vero polo eolico strategico energeticamente per il la zona in oggetto". Nello stesso documento, al capitolo 6.7-Impatto sul paesaggio, si afferma invece: "L'area vasta d'inserimento dell'impianto non è caratterizzata dalla presenza

impianti eolici". Si chiede di chiarire la contraddittorietà delle affermazioni sopra citate.

7. Con riferimento alla sottostazione elettrica, prevista a servizio dell'impianto eolico proposto, ad integrazione della documentazione progettuale già presentata ("Planimetria di progetto su carta IGM", riguardo alla quale si segnala un errore materiale nella legenda riferita alla "Sottostazione elettrica di trasformazione di progetto" e alla "Stazione elettrica Terna esistente", "Pianta prospetti e sezioni edificio sottostazione" "Schema elettrico unifilare", ecc.) si chiede una planimetria della sottostazione con la rappresentazione di un adeguato ambito del suo intorno territoriale, comprensivo anche delle altre sottostazioni elettriche previste a servizio di altri impianti eolici autorizzati e in corso di valutazione. Il SIA dovrà essere integrato con la descrizione dei potenziali impatti significativi e negativi a carico del fattore ambientale patrimonio culturale e paesaggio derivanti dalla realizzazione della sottostazione elettrica. Di conseguenza si produrranno fotoinserti della situazione post-operam comprensivi di tutte le strutture previste dal proponente e da TERNA S.p.A., anche per conto di altri proponenti e collegate alla medesima Stazione elettrica di Erchie, al fine di valutarne gli impatti cumulativi.
8. Si chiede la presentazione dell'attestazione di TERNA S.p.A. di approvazione della proposta di connessione alla rete elettrica di trasporto nazionale, come anche la documentazione prevista dalla lettera k) del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010.
9. Nella Relazione della dismissione impianto e ripristino stato dei luoghi si prevede una demolizione parziale dei plinti di fondazione ("solo la parte superiore per circa metri 1 di profondità dal piano campagna"): si chiede di giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino dei luoghi relativamente alle fondazioni degli aerogeneratori; si chiede di definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati aggiornando, di conseguenza, il "Computo metrico" con le opere previste per la demolizione integrale ed il ripristino totale delle aree occupate dalle fondazioni degli aerogeneratori.
10. Si chiede la presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area del parco eolico proposto, con evidenziati, sempre in 3D, gli aerogeneratori di progetto e le relative piazzole. Il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli aerogeneratori già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva e in corso di valutazione, e consentire di evincere adeguatamente la collocazione e l'altezza degli stessi aerogeneratori rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali e esistenti nell'areale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10A39/2010.
11. Verificato che nella stessa area del progetto di cui trattasi è previsto un altro impianto eolico, si chiede di verificare l'effettiva compatibilità del progetto proposto dalla Società Enel Green Power Italia S.r.l. con quello proposto dalla Società Iron Solar S.r.l. (ID_VIP 5656), in quanto alcuni aerogeneratori previsti da quest'ultima Società appaiono coincidenti, e comunque incompatibili dal punto di vista localizzativo con quelli qui proposti (aerogeneratori SV02; SV08; SV03; SV11);
12. Si chiede di integrare e completare il SIA e la Relazione paesaggistica con quanto sopra indicato e con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 26/03/2021 (allegato).»

CONSIDERATO che il **Comune di Veglie (LE)**, con nota prot. n. 6251 del 23/04/2021, ha trasmesso le **proprie osservazioni in merito al progetto in esame manifestando l'assoluta contrarietà alla realizzazione dell'impianto eolico**, e ribadendo l'interesse che il Comune ha verso uno sviluppo agricolo e culturale, avallato dal fatto che l'area è anche caratterizzata da vigneti di eccellenza in cui sono coltivati alcuni vitigni utilizzati per la produzione di vini DOC e IGT (Negroamaro, Salice Salentino, Primitivo) e dalla produzione di oli contrassegnati col marchio DOP, che la realizzazione dell'impianto eolico composto da 7 aerogeneratori, ..., renderebbe vano.

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota prot. n. 17611 del 22/07/2021, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ministero con la suddetta nota del 09/04/2021.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della Transizione Ecologica**, con nota prot. n. 83770 del 30/07/2021, ha formalizzato alla Società proponente la richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS di cui alla nota prot. n. 3895 del 27/07/2021 e con successiva nota, prot. n. 110818 del 14/10/2021, ne ha sollecitato il riscontro.

CONSIDERATO che la **Enel Green Power S.r.l.**, con nota prot. 25014 del 25/10/2021, ha presentato richiesta di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa di cui alla suddetta nota per un

periodo complessivo di 60 gg, accolta favorevolmente dall'allora Ministero della transizione ecologico con nota prot. n. 122620 del 10/11/2021.

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota prot. n. 29185 del 10/12/2021, ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS di cui alla nota prot. n. 3895 del 27/07/2021 e che, quindi, l'allora Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 23668 del 25/02/2022, ha comunicato la pubblicazione di detta documentazione sul proprio portale dedicato, insieme al nuovo avviso al pubblico, dando avvio alla nuova consultazione del pubblico.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 8096 del 02/03/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di esprimere il proprio parere endoprocedimentale in merito al progetto di cui trattasi, tenendo conto delle integrazioni trasmesse dal proponente.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce**, con nota prot. n. 6139 del 13/04/2022, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale in merito all'intervento proposto: «(...)

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA DI INTERESSE


L'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004.

L'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta in itinere ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'impianto di progetto ricade nell'ambito paesaggistico 10, Tavoliere Salentino ed in particolare nella figura paesaggistica 10.2 Terra d'Arneo.

L'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) e del "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10 al PPTR), rispettivamente nella Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina" per i comuni di Erchie, Torre Santa Susanna, Mesagne e Cellino San Marco, nella Figura Territoriale "Le murge tarantine" per i comuni di Avetrana e Manduria, nella Figura Territoriale "Terre dell'Arneo" per i comuni di Porto Cesareo, Nardò, Veglie, Salice Salentino, Guagnano, Leverano, San Pancrazio e San Donaci ed infine nella Figura Territoriale "La Campagna leccese del ristretto e delle ville suburbane" per il comune di Campi Salentina.

Tuttavia, il contesto in cui si inserisce l'intervento è qui di seguito rappresentato da un estratto cartografico, dove gli aerogeneratori sono rappresentati in rosso:



All'interno del buffer individuato è stata analizzata la situazione vincolistica alla luce degli strumenti di pianificazione vigenti, distinguendo i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici individuati ai sensi della Parte III del Codice, ed i beni culturali (architettonici ed archeologici) individuati ai sensi della Parte II del Codice.

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEI DECRETI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Gli aerogeneratori e i cavidotti non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Nelle aree contermini, all'interno del buffer di 11,00 km, sono presenti tuttavia le seguenti aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del Codice:

- Porto Cesareo D.M. 04.09.1975;
- Cellino San Marco PAE 0011 Borsco Curto Petrizzi;
- Campi Salentina PAE 0092 Serre di Sant'Elia;

1.1.b. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI AREE VINCOLATE OPE LEGIS AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE

All'interno del buffer di 11,00 km, sono presenti le seguenti categorie di beni paesaggistici vincolate ai sensi dell'art. 142 del Codice:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
- m) le zone di interesse archeologico.

I beni paesaggistici specifici e le relative interferenze sono specificati nel paragrafo successivo, essendo tali beni perimetrati nel vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

1.1.c. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR

In Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015.

All'interno dell'area vasta, sono presenti le principali componenti tutelate, perimetrare nella cartografia del PPTR (Beni Paesaggistici ed Ulteriori Contesti Paesaggistici) di seguito elencate, per le quali, in alcuni casi, sono state valutate in maniera sintetica le interazioni con gli aerogeneratori.

Componenti Geomorfologiche.

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Versanti: nel territorio comunale di Porto Cesareo sono presenti due versanti c/o Mass. Serra degli angeli e uno c/o Mass. Belvedere;

Doline, Inghiottitoi: nel territorio comunale di Porto Cesareo le doline c/o Grotta di Castiglione e c/o Torre Lapillo; nel territorio comunale di Nardò la dolina c/o Mass. Case Arse e c/o Li Schiavoni; nel territorio comunale di Veglie le doline c/o Mass. San venia, c/o Mass Troali e c/o Mass. La Pigna e gli inghiottitoi c/o Mass Petiti, c/o Casa Cantalupi, c/o Mass. Ciurli, c/o SP 17, c/o Madonna dei Greci, c/o Casino Maruggio, c/o Convento dei Francescani e c/o SP 15; nel territorio comunale di Salice Salentino gli inghiottitoi c/o Iacorizzo, c/o Mass. Fontanelle, c/o Mass. Monaci, c/o Farsano, c/o Magaliana, c/o Li Pampi; nel territorio comunale di Guagnano gli inghiottitoi c/o Casella; nel territorio comunale di San Donaci le doline c/o SP 327 e c/o Mass. Le Tostine e gli inghiottitoi c/o Mass. Cucci; nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino le doline c/o Mass. Morigine, c/o Mass. Marcianti, c/o Carcarone, c/o S. Antonio zona archeologica e c/o Mass. Lo Bello; nel territorio comunale di Torre Santa Susanna le doline c/o Mass. Della Cupa; nel territorio di Mesagne le doline c/o Mass. Santoria Nuova e c/o Mass. Malvindi; nel territorio comunale di Erchie si rilevano diverse doline distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio comunale; nel territorio comunale di Campi Salentina gli inghiottitoi c/o Lu Zueppu e c/o Mass. a Sirsi Grande; nel territorio comunale di Leverano una dolina c/o Mass. a Gentile e un inghiottitoio c/o SP 17. Grotte: nel territorio comunale di Porto Cesareo Spunnulata di Torre Castiglione, Grotta di Castiglione 1980, grotta del Fanale, c/o area marina protetta le grotte Grotta X, Grotta di Torre Lapillo A, Grotta di Torre Lapillo B, Grotta Cattedrale di Torre Lapillo e Lufai; nel territorio comunale di Veglie le grotte Capovento di Veglie e Vora Salunara; nel territorio comunale di Salice Salentino le grotte Vora Madre, Capuvientu del Porcomorto e Vora di Salice; nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino Grotta Sant'Angelo, Voragine della Masseria Forleo e Grave del Tabacco; nel territorio comunale di Campi Salentina Vora c/o Lu Zueppu.

Cordoni dunari: nel territorio comunale di Porto Cesareo.

Componenti idrologiche.

- BENI PAESAGGISTICI

Territori costieri: nel territorio comunale di Porto Cesareo.

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.: nel territorio comunale di Porto Cesareo sorgenti c/o Torre Castiglione c/o Torre Lapillo, c/o Punta Prosciutto, c/o Scala di Furno e c/o Palude del Conte e canali presso Palude del Conte, canali presso Torre Castiglione, canali tra Torre Chianca e Scala di Furno e bacini tra Torre Chianca e Scala di Furno; nel territorio comunale di Salice Salentino canale c/o Mass. Grassi, canale c/o Mass. Campone, canale Iaia, canale c/o località Li Pampi; nel territorio comunale di Guagnano il Canale Iaia, il canale presso Palude di San Donaci e il Canale della lacrima-Canale Pesciamana; nel territorio comunale di San Donaci canale presso Palude di San Donaci, canale Iaia, canale della Lamia e il Canale della lacrima-Canale Pesciamana; nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino il canale della Lamia e il canale presso Mass. Campone; nel territorio comunale di Campi Salentina il canale della lacrima-Canale Pesciamana e il canale loc. Tornatola; nel territorio comunale di Novoli il canale loc. Tornatola; nel territorio comunale di Torre Santa Susanna Canale delle Torri.

Aree soggette a vincolo idrogeologico: nel territorio comunale di Porto Cesareo presso Riserva naturale Palude del Conte e duna costiera, nei pressi di Torre Lapillo e Torre Chianca fino a SP 359 e a ridosso del confine comunale con Nardò; nel territorio comunale di Nardò a ridosso del confine comunale con Porto Cesareo; nel territorio comunale di Salice Salentino nei pressi del canale Iaia.

In particolare, si segnala che canale Iaia, canale presso Mass. Campone e canale presso Mass. Grassi sono in prossimità degli aerogeneratori di progetto e in particolare l'aerogeneratore SV 01 è a ridosso di Canale presso Mass. Campone, SV 03 a ridosso di Canale presso Mass. Grassi e SV 06 a ridosso di Canale Iaia.

Componenti botanico vegetazionali.

- BENI PAESAGGISTICI.

Boschi e foreste (tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) indicati nel PPTR come "Boschi" in particolare si evidenzia la presenza di aree boscate nel territorio comunale di Nardò che si estende a sud interessando anche il territorio comunale di Porto Cesareo che risulterebbero più a ridosso aerogeneratori n° SV 01, SV02 e SV 05 di progetto; nel buffer rientra anche il Bosco Curtipetrizzi nel territorio comunale di Cellino San Marco e diverse aree boscate in particolare nei territori comunali di San Pancrazio Salentino, Salice Salentino, Veglie, San Donaci e Erchie.

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Aree di rispetto dei boschi e diverse aree di formazioni arbustive in evoluzione naturale e aree umide nel territorio comunale di Porto Cesareo.

Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici.

- BENI PAESAGGISTICI.

Parchi e Riserve: nel territorio comunale di Porto Cesareo Riserva naturale Palude del Conte e duna costiera (LR n.19 del 24.07.1997) e Area naturale marina protetta (LR 979 del 31.12.1982).

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Sito di Rilevanza naturalistica: nel territorio comunale di Porto Cesareo SIC Palude del Conte – Dune di Punta Prosciutto con codice IT9150027 e SIC Porto Cesareo con codice IT9150028; nel territorio comunale di Nardò SIC Masseria Zanzara con codice IT9150031; aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

Componenti culturali e insediative.

- BENI PAESAGGISTICI.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico: D.M. 04.09.1975 Porto Cesareo; D.M 19.05.1971 Cellino San Marco PAE 0011Bosco Curto Petrizzi; Campi Salentina PAE 0092 Serre di Sant'Elia;

Zone gravate da usi civici validate: nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino c/o Mass. Corte Finocchio (dati catastali F 37 P.IIa 78); nel territorio comunale di Torre Santa Susanna c/o città consolidata (dati catastali F 35 P.IIe 1534 – 1047 – 2552, F 28 P.IIe 65 – 2041 – 823 – 303 – 1379 – 2156 – 232 e F 34 P.IIe 78 – 606);

Zone di interesse archeologico: D.M. 27.05.1998 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Porto Cesareo in località scala di Furno vincolo diretto resti archeologici di un villaggio dell'età del Bronzo;

D.M. 12/10/2000 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di San Donaci c/o Masseria Monticello vincolo diretto; D.M. 03.7.2002 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino presso Li Castelli vincolo diretto; D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località Malvindi – Campofreddo vincolo diretto;

D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in Località “Malvindi – Campofreddo” vincolo indiretto.

- l'aerogeneratore SV 012 viene collocato a 2,5 km circa dal sito archeologico Li Castelli.

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Testimonianze della stratificazione insediativa:

- Siti interessati da beni storico culturali (tra le numerose testimonianze nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori si segnalano): nel territorio comunale di **Porto Cesareo**: Torre Castiglione, Torre Lapillo, Jazzo Chiusurella, Masseria Serra degli Angeli, Masseria Colarizzo, Torre Chianca, Masseria Belvedere, Masseria Colmonese, Torre Cesarea, Masseria Corte Vetere; nel territorio comunale di **Nardò**: Masseria Ciurli, Villaggio Monteruga, Torre del Cardo, Masseria Santa Chiara, Masseria Zanzara a ridosso del territorio comunale di Leverano, Li Schiavoni, Masseria Donna Menga, Masseria Trappeto, Masseria Manieri D'Arneo, tratturo- Riposo Arneo; nel territorio comunale di **Veglie**: **Villaggio Monteruga**, Masseria La Duchessa, Masseria Casa Porcara, Convento e Chiesa dei Francescani, Cripta della Favana, Edificio ex proprietà del Balzo; nel territorio comunale di **Salice Salentino**: Masseria San Paolo, Masseria Casili, Masseria Castello Monaci, Masseria Filippi, Masseria San Giovanni, Masseria Case Aute, Masseria Ursi, Masseria Palombaro, Chiesa e Convento Maria della Visitazione; nel territorio comunale di **Guagnano**: Masseria San Gaetano; nel territorio comunale di **San Donaci**: Masseria Nardo di Prato, Masseria Falli, Masseria Paduli, Masseria Martieni, Masseria Nuova, Masseria Taurino, Masseria San Marco, Masseria Pizzi, Masseria Palazzo, Masseria Falco, Masseria Verardi, Masseria Monticello, Chiesa di San Miserino o Minervino; nel comune di **San Pancrazio Salentino**: Masseria Leandro, Masseria Lamia, Masseria Maddaloni, Masseria Perrone, Masseria Caragnoli, Masseria Marcianti, Masseria Torrevecchia, Masseria Morigine, Masseria Lubelli, Masseria Carretta, Masseria Lobello; nel territorio comunale di **Torre Santa Susanna**: Cripta di San Leonardo e S. Giovanni Battista, Masseria S. Nicola, Masseria Tirignola, Masseria La Coltella, Masseria Spinella; nel territorio comunale di **Erchie**: Masseria La Cicerella, Masseria Lo Sole, Masseria l'Argentone, Masseria Lanzi, Cripta dell'Annunziata, Masseria Sant'Angelo; nel territorio comunale di **Brindisi** Masseria Camardella, Masseria Scaloti; **Cellino San Marco**: Masseria Aurito, Masseria Esperti Nuovi.

In particolare:

- l'aerogeneratore SV 01 viene collocato a circa di 1km da **Masseria San Paolo**;

- l'aerogeneratore SV 02 viene collocato a 1,2 km da **Masseria San Paolo**;

- l'aerogeneratore SV 04 viene collocato a 800 m circa da Masseria Morigine e a 2 km circa da Masseria Torrevecchia;

- l'aerogeneratore SV 08 viene collocato a 1,5 km circa da **Masseria Castello Monaci**, a circa 650 m da **Masseria Casili** e a circa 1 km da **Masseria Filippo**;

- l'aerogeneratore SV 09 viene collocato a 950 m circa da **Masseria Filippi**, a 1,70 km circa da Masseria San Giovanni, a 2,2 km circa da Masseria Case Aute e a circa 3 km da Masseria Ursi;

- l'aerogeneratore SV 13 viene collocato a meno di 2,5 km da Masseria San Giovanni, Masseria Casili e Masseria Filippi e a circa 3 km da Masseria Case Aute, Castello Monaci e Masseria Ursi;

- l'aerogeneratore SV 13 viene collocato a meno di 3 km dal **sistema di masserie** costituito da Masseria Ursi, Masseria Case Aute, Masseria San Giovanni, Castello Monaci, Masseria Filippi e Masseria Casili;

Aree di rispetto delle Componenti culturali insediative:

- Siti storico culturali;

- Zone interesse archeologico

Città consolidata: Porto Cesareo, Veglie, Salice Salentino, Guagnano, Villa Baldassarri nel territorio comunale di Guagnano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Erchie.

In particolare, il nucleo urbano di **San Pancrazio Salentino** sorge a **meno di 3 km** circa dagli aerogeneratori **SV04, SV06 e S 012**.

Aree di Rispetto delle Componenti Culturali: Rete tratturi; Siti storico culturali.

▪ Componenti dei valori percettivi

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Strade a Valenza Paesaggistica: SP 340_LE, SP 110_LE, SP17_LE, SP 14_LE, Strada comunale Salice – Campi, SP 103_LE, SS 7 TER, SP 75_BR, SP 327_BR per un tratto ricadente nel territorio comunale di San Donaci, SP 237_BR, SP 74_BR, SP 62_BR, SP 63_BR, SP 69_BR, SP 70_BR, SP 64_BR, “Limitone dei Greci”, SS 605.

Strade panoramiche: SP 286_LE, SP 359_LE.

Luoghi panoramici: nel territorio comunale di Porto Cesareo: Serra degli Angeli, Masseria belvedere, Isola della Malva, Scala di Furno, Arcipelago Isola Grande, Isola del Caparron, una porzione del litorale La Fichella.

1.2 Beni culturali (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Parte Seconda)

Si riporta di seguito, per ogni Comune rientrante nell'area buffer di 11,00 km o intersecato dalla stessa, la lista dei beni culturali (beni architettonici e dei beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, di proprietà pubblica o privata. A tali beni si aggiunge la ricognizione (non esaustiva) di ulteriori beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico individuati sulla base di conoscenze dirette e/o indirette, indagini bibliografiche, le cui tipologie architettoniche e archeologiche sono alquanto diversificate.

Vincoli architettonici

- Porto Cesareo: Torre Cesarea (DM 30/05/1981);
- Nardò: Masseria Manieri D'Arneo (DM 08/03/1982);
- Veglie: Convento e Chiesa dei Francescani (Decl 13/01/1981), Cripta della Favana (Decl 13/01/1968), Edificio ex proprietà del Balzo (DM 27/11/1999);
- Salice Salentino: **Masseria Castello Monaci** (DM 24/01/1998), Chiesa e Convento della Visitazione (Decl 19/11/1986);
- San Pancrazio Salentino: Masseria Lamia (DM 7/2/1998);
- Torre Santa Susanna: Cripta di San Leonardo e S. Giovanni Battista (DM 18/12/2002);
- Erchie: Cripta dell'Annunziata (DM 30/12/1994)

Vincoli archeologici

- **Insedimento messapico in località Li Castelli** (San Pancrazio Salentino, D.M. 03/07/2002), situato ca. 2,5 km a N dall'aerogeneratore SV 012.
- Cimitero medievale in località Masseria Pezza (San Pancrazio Salentino, D.M. 07/07/1993)
- Testimonianza della viabilità antica, carraie presso Masseria Canali (Torre Santa Susanna D.M. 13/11/2011)
- Insediamento rurale di età romana esteso intorno alla chiesa di San Miserino (San Donaci, D.D.G. 12/10/200); la chiesa costituisce l'emergenza monumentale dell'area ed è già oggetto di tutela in quanto manufatto architettonico di interesse storico-artistico a seguito del D.M. 16.06.1995, successivamente rettificato con D.M. 08/04/1998
- Insediamento rurale romano e complesso termale in località Malvindi-Campofreddo (Mesagne, D.M. 20/07/1988)
- Insediamento a carattere culturale e produttivo con fasi dall'età del Bronzo (II Millennio a.C.) Scalo di Furno (Porto Cesareo, D.M. 27/05/1998);

Procedimenti di tutela in itinere:

- Insedimento indigeno fortificato in loc. Li Schiavoni (Nardò) – già segnalazione archeologica UCP del PPTR

COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

Segnalazioni archeologiche/aree a rischio (UCP del vigente PPTR):

- Insediamento rurale romano presso masseria Calce (Mesagne) (UCP area a rischio archeologico)
- Insediamento rurale romano presso Masseria Falco (San Donaci) (UCP area a rischio archeologico)
- Insediamento rurale romano presso Masseria Palazzo (San Donaci) (UCP area a rischio archeologico)
- Insediamento rurale romano in loc. Casa Nicola Turco (UCP area a rischio archeologico)
- Stazione preistorica in località Cava della Mariana (San Donaci) (UCP area a rischio archeologico)
- Sito fortificato in loc. Li Schiavoni, Nardò (UCP segnalazione archeologica)
- Necropoli di Torre Chianca, Porto Cesareo (UCP area a rischio archeologico);

Segnalazioni bibliografiche di interesse archeologico:

- Tracce di insediamento e tombe non databili presso masseria tre Torri di Dietro (Erchie)
- Insediamento rupestre e necropoli medievale località Caragnoli (San Pancrazio Salentino)
- Insediamento rupestre in località S. Antonio Abate (San Pancrazio Salentino)
- Chiesa rupestre di S. Angelo presso la masseria Torrevecchia (S. Pancrazio Salentino), che riutilizza una tomba a camera di età messapica;
- Insediamento rurale di età romana in località Tirignola (Torre S. Susanna);
- Cripta dell'Annunziata a Erchie e area archeologica circostante (insediamento rurale di età ellenistico-romana);
- Monteruga, insediamento Neolitico (Veglie);
- Tesoretto monetale di epoca romana rinvenuto fortuitamente nel 1936, loc. Fattizze (Nardò);
- Insediamento paralitoraneo di epoca romana in località "Case Arse" (Nardò);

- Insediamento con tomba neolitica preso l'area del Riposo dell'Arneo (Nardò);
 - Via Sallentina (collegamento viario paralitoraneo);
 - Loc. Locagnano insediamento rurale con necropoli (Nardò);
 - Serra degli Angeli, insediamento Neolitico (Porto Cesareo);
- Aree appartenenti alla rete dei Tratturi:
- Riposo dell'Arneo;

2. CONTESTO CULTURALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO

La **preliminare** ricognizione dei **beni culturali** (beni architettonici e beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, dei beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata e dei **beni paesaggistici** e degli ulteriori Contesti Paesaggistici (PPTR Puglia) nelle aree contermini, all'interno del buffer di 11 km riporta un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

L'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) e del "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10 al PPTR), rispettivamente nella Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina" per i comuni di Erchie, Torre Santa Susanna, Mesagne, Brindisi e Cellino San Marco, nella Figura Territoriale "Le murge tarantine" per i comuni di Avetrana e Manduria, nella Figura Territoriale "Terre dell'Arneo" per i comuni di Porto Cesareo, Nardò, Veglie, Salice Salentino, Guagnano, Leverano, San Pancrazio e San Donaci ed infine nella Figura Territoriale "La Campagna leccese del ristretto e delle ville suburbane" per il comune di Campi Salentina. Le stesse perimetrazioni del PPTR sottolineano la complessità del contesto interessato che risulta in termini territoriali e di caratterizzazione paesaggistica, come l'area nevralgica in cui avviene la sintesi paesaggistica tra la costa ionica, la murgia tarantina, la piana brindisina e la campagna leccese.

L'impianto in progetto sarà installato nel cuore di questo quadro territoriale, caratterizzato da un vasto bassopiano, lievemente degradante verso il mare Ionio, e parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo, tra le quali sono inoltre individuabili emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano un uso agricolo storicamente consolidato nel tempo.

Il paesaggio agrario della Piana e del Tavoliere, interessato dall'estensione del buffer dell'impianto, è connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorleti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), a cui si aggiunge il vigneto quale coltura prevalente e caratterizzante. Nell'area si registra inoltre la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.

A nord dell'impianto è riconoscibile, nella porzione della Campagna brindisina, in cui si estende il buffer dell'impianto, l'area subito a sud della SP51, per buona parte il tracciato viario antico noto come "**Limitone dei Greci**"; in quest'arco territoriale è possibile individuare una particolare conformazione geomorfologica, un salto di quota che delinea il passaggio dalla Piana Brindisina al Tavoliere Salentino e che si offre come punto di vista privilegiato per la fruizione e la lettura del paesaggio del tavoliere. In quest'area si segnala la presenza del vasto insediamento messapico **de Li Castelli (San Pancrazio, D.M. 03/07/2002)**, dell'impianto termale in località **Malvindi-Campofreddo (D.M. 20/07/1988)** o gli edifici con area di necropoli annessa messi in luce presso **masseria Calce (Mesagne)**, oltre al cosiddetto "**tempietto**" di **San Miserino (San Donaci)**, che costituisce l'emergenza monumentale di una vasta area archeologica, documentata da numerosissimi frammenti fittili e pietrame, pertinente ad un insediamento rurale di età romana e tardo antica. Per l'insediamento de Li Castelli, perimetrato nel PPTR come Bene Paesaggistico – Zone di interesse archeologico in ragione della sua leggibilità nel paesaggio attuale, è in corso di attuazione un intervento di recupero ad opera del Comune di San Pancrazio finalizzato a renderlo nuovamente fruibile come parco archeologico. Lungo il tracciato viario antico sopra citato, in gran parte ricalcato dall'attuale S.P. 51, oltre ai siti con carattere monumentale di Malvindi e S. Miserino, anch'essi censiti nel PPTR come Beni Paesaggistici – Zone di interesse archeologico. come si collocano aree di frammenti fittili (censite nel PPTR come UCP aree a rischio archeologico) riconducibili a insediamenti rurali di età romana (ville) con continuità di vita fino al tardoantico come quelle presso masseria Falco e masseria Palazzo nel territorio di San Donaci.

Il Limitone dei Greci si estende oltre San Donaci, passando ad Est per il territorio di Campi Salentina, che rappresenta il limite orientale del buffer interessato dall'intervento.

Il buffer interessa, spostandosi verso sud-est il territorio del comune di Veglie sino a giungere a quello di Nardò e Porto Cesareo. Qui interferisce con l'area costiera ionica, da Porto Cesareo sino a San Pietro in Bevagna, nella quale si sottolinea la presenza del sito archeologico di **Scalo di Furno** (D.M. 27/05/1998) e la vicina **necropoli di Torre Chianca**. Subito a nord di quest'area, posizionato a breve distanza dalle torri eoliche, si riconosce il Riposo dell'Arneo, traccia della vocazione pastorale e agricola di questo contesto, che comprendeva, a dispetto della limitatezza dell'areale individuato dalla perimetrazione del PPTR, una porzione di territorio molto vasta, destinata a pascolo e caratterizzata dalla presenza di fitti insediamenti o di apprestamenti legati alla presenza di uomini e armenti come jazzi, ovili, pozzi, ecc. Una vocazione agro-pastorale che ha caratterizzato l'area anche nel XX secolo, quando a seguito della bonifica e dell'appoderamento, si sono insediati i **villaggi agricoli di Boncore e Monteruga**. I diversi siti di rilevante importanza, assieme a un fitto tessuto di testimonianze "minori" ed evidenze note, ma conservate nel sottosuolo e non ancora indagate, consentono di individuare ampie porzioni del territorio in esame connotate da un potenziale archeologico particolarmente elevato. A poche centinaia di metri dall'impianto progettato, in posizione sopraelevata, il **sito archeologico in località Li Schiavoni** testimonia la necessità, avvertita particolarmente in epoca protostorica e nel primo Medioevo, di attuare un controllo della fascia costiera collocando piccoli nuclei fortificati sulle prime alture paralitoranee da cui lo sguardo spaziava a nord/nord ovest fino alle piane tarantina e brindisina.

L'intero comprensorio dell'Arneo conserva testimonianze materiali riconducibili alla presenza di villaggi rurali occupati almeno a partire dall'età bizantina e fino al XIV-XV secolo. A riprova di questa diffusa presenza umana si segnalano le evidenze archeologiche riconducibili all'esistenza di agglomerati rurali (choria o casali) individuati presso le località Locagnano, masseria Vocettina, masseria Petti, masseria San Paolo, località Montunato, Casa d'Arneo e, a distanza maggiore, in località San Biagio, a Santa Maria del Casale, masseria Ruggianello e masseria Carritelli.

Proprio nell'area dell'Arneo, più che altrove, è ancora oggi percepibile negli assetti globali del paesaggio l'esito del processo di destrutturazione del sistema economico e, di riflesso, della maglia insediativa medievale che, sul finire del medioevo, vide l'abbandono di molti abitati in concomitanza con un cambiamento delle dinamiche di sfruttamento dello spazio agrario e con il diffondersi nell'area del latifondo, direttamente connesso all'impianto di masserie, spesso fortificate. La stratigrafia del parcellare agrario dell'Arneo, ricostruibile dalla trama dei muri a secco, è connotata da ampi spazi aperti in cui la monocoltura dell'oliveto si alterna alla brulla macchia mediterranea, modellando uno dei paesaggi rurali maggiormente caratterizzanti e rappresentativi del Tavoliere Salentino. Le masserie e le architetture rurali "minori" che punteggiano il territorio (trulli, lamie, granai, aie, trappeti, palmenti, neviere, colombaie, cappelle, cripte, torri, ecc.) testimoniano ancora oggi l'evoluzione dei rapporti sociali ed economici tra la proprietà terriera e il lavoro contadino nel corso dell'età moderna. Notevoli sono, in tal senso, i complessi di mass. S. Chiara, mass. Zanzara, mass. Motunato, mass. Monaci, mass. Fattizze, ecc.

Infine, il buffer si chiude ad ovest con le porzioni di territorio di Avetrana, Erchie e Manduria. In queste aree indagini archeologiche hanno restituito cospicue testimonianze materiali riconducibili ad una frequentazione umana in età preistorica e protostorica. Ne sono testimonianza il comprensorio del canalone di San Martino (vincolo archeologico ex L. n. 1089/1939 con DM 03/03/1992), in cui le evidenze archeologiche documentano un'intensa occupazione delle numerose grotte di origine carsica e del territorio circostante, a partire dal Neolitico e protratta durante l'età del Bronzo, o ancora le numerose segnalazioni inserite nel PRG del comune di Avetrana quali la Grotta di San Martino, la Masseria Bosco, la Masseria Strazzati (insediamento japigio dell'età del ferro), la Masseria Monte la Conca, la Masseria Canaglie, la grotta Villanova.

Ad ulteriore testimonianza della remota frequentazione di quest'area si sottolineano varie segnalazioni archeologiche note da bibliografia o dagli atti d'ufficio, che attestano la potenzialità archeologica del territorio: la villa rustica di età romana e i rinvenimenti monetali di età romana in località San Francesco in comune di Avetrana; la Specchia Crocaccia, a 1,5 Km di distanza dall'abitato di Avetrana, sulla strada per Erchie, in parte distrutta durante i lavori di escavazione per la costruzione di un torrino dell'AQP; l'insediamento protostorico ai margini del Bosco di Motunato nell'agro di Avetrana e la necropoli medievale nella stessa località, tracce di un insediamento neolitico e la struttura muraria circolare dell'età del Bronzo sulla collina dove sorge Masseria Cicerella nel comune di Erchie, le tombe non databili presso la Masseria Tre Torri Davanti in agro di Erchie.

3. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

A fronte della quantità di testimonianze che caratterizzano il territorio, le ricognizioni di superficie effettuate nell'area direttamente interessata dall'impianto degli aerogeneratori e dai relativiavidotti di collegamento hanno evidenziato la presenza di materiale in superficie in corrispondenza delle aree che saranno interessate dalla realizzazione degli aerogeneratori 8, 13 e 14, particolare:

SV 08: l'area con materiale ceramico sporadico in stato molto frammentario è collocata a circa 100 m dall'aerogeneratore;

SV 13: l'area con materiale ceramico sporadico in stato molto frammentario è collocata a 50 m circa dall'aerogeneratore;

SV 14: l'area con materiale ceramico sporadico in stato molto frammentario è collocata a 100 m circa dall'aerogeneratore.

Sulla base dell'esame complessivo dei dati ricavati anche dalle ricognizioni di superficie, il rischio espresso complessivamente dall'area interessata è stato valutato come BASSO sull'intera opera, ad eccezione delle aree di cui sopra, interessate dalla realizzazione degli aerogeneratori SV 08, SV 13 e SV 14, dove il rischio archeologico relativo è valutato come MEDIO. Si evidenzia, tuttavia, che si tratta di concentrazioni di materiali che non ricadono direttamente nell'area interessata dagli aerogeneratori ed interferite in un solo caso dal cavidotto di collegamento; inoltre, il materiale ceramico individuato presenta un alto grado di frammentarietà e un basso grado di significatività, poiché solo in minima parte si tratta di elementi diagnostici.

In considerazione di quanto esposto, si ritiene che il progetto in esame non implichi un impatto diretto sul patrimonio archeologico, esso, tuttavia, costituirebbe un'interferenza visiva notevole, dal momento che gli aerogeneratori sarebbero collocati in un'area caratterizzata, come si è visto, da una significativa stratificazione insediativa, che ha, nei secoli, determinato la costruzione di un paesaggio storico con profondi elementi di continuità. Per quanto attiene il tema dell'intervisibilità, si segnala in particolare l'insediamento fortificato in loc. Li Schiavoni (Nardò), su cui di recente è stato avviato il procedimento di tutela diretta e che è già segnalato come UCP nel vigente PPTR: dal promontorio suddetto lo sguardo spazia in direzione NE fino a Brindisi, e in direzione NW fino al gradino murgiano, costituendo un punto di osservazione privilegiata e per tale ragione scelto dall'età del Ferro al Medioevo nell'ottica del controllo e della comunicazione con gli altri insediamenti che presidiavano il territorio. Si segnala, a tal proposito, che il punto di visuale N01 (GRE.EEC.D.26.IT.W.15000.00.127.00) della ripresa fotografica non è collocato sul pianoro interessato dall'insediamento e da cui sarebbe apprezzabile il panorama appena descritto. Non è chiaro, inoltre, come è possibile dal punto di ripresa indicato inquadrare l'area interessata dall'impianto delle torri e contemporaneamente l'insediamento stesso (indicato come 036) e la Masseria Zanzara (035) posti rispettivamente alle spalle del punto di ripresa e a N-E dello stesso.

Si evidenzia, inoltre, che, com'è evidente dal punto di ripresa N06, la visuale dalla Chiesa di San Miserino (la cupola inquadrata al centro dello scatto fotografico), posta lungo il c.d. "Limitone dei Greci", importante arteria viaria in uso dall'antichità, si aprirebbe proprio sul parco eolico in un punto particolarmente significativo: la chiesa, infatti, si trova in corrispondenza di un salto di quota che caratterizza questo tratto del Limitone, lungo il quale si erano articolati insediamenti poi in parte trasformati in luoghi di culto a servizio delle comunità e dei viatores (si veda anche il caso di Santa Maria dell'Alto a Campi Salentina, all'esterno dell'area del buffer in esame). Le stesse osservazioni sono riferibili allo scatto N07, poiché anche l'impianto termale di epoca romana in loc. Malvindi-Campofreddo, benché non sia caratterizzato dalla stessa continuità di vita di San Miserino, trova la sua ragion d'essere proprio nella presenza del Limitone dei Greci.

Parimenti, come dimostra lo scatto V11 (al netto del punto di ripresa che è posto a NE dell'area perimetrata come Lettera M del PPTR), la visuale verso il mare dall'insediamento de Li Castelli (San Pancrazio Salentino) sarebbe impegnata dal parco eolico, posto a partire da 2000 m ca (la torre più prossima al sito), che si candida a pieno titolo a rappresentare un elemento detrattore e di grave disturbo per la lettura del paesaggio: anche in questo caso, infatti, si consideri che l'ubicazione dell'insediamento rispondeva ad una precisa strategia di controllo del territorio e delle coste dai rilievi (benché timidi in questo caso) paralitoranei.

Si evidenzia, in proposito, che l'impianto risulta visibile dal centro abitato di San Pancrazio Salentino, Erchie, San Donaci, Guagnano; per quanto riguarda UCP "Strade a valenza Paesaggistica" dalla SS 7 TER, dalla SP 64_BR, SP 75_BR, SP_74_BR; per quanto riguarda UCP "Testimonianze della stratificazione insediativa" dalla Masseria Montefusco e Masseria Torre Vecchia, Masseria Perrone, Masseria Maddaloni, Masseria Case Aute, Masseria Centonze, Masseria San Paolo, Masseria San Giovanni, Masseria Ciurli, Villaggio Monteruga, Tratturo d'Arneo, Masseria Filippi, Masseria Castello Monaci; per quanto riguarda UCP "Luoghi Panoramici" dalla Masseria Belvedere; per quanto riguarda UCP "Strade Panoramiche" dalla SP_359_LE; dal parco Archeologico Li Castelli. (cfr. Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – Fotoinserimenti) contribuendo a rendere più frammentaria la lettura delle relazioni tra le componenti tutelate e il loro contesto.

La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle componenti dell'area e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.lgs 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto.

Impatti sul patrimonio culturale e identitario

Le valutazioni, come previsto dalla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 06/06/2014, n. 162, devono essere effettuate in relazione alle interazioni con gli altri impianti FER considerando l'incidenza, nell'insieme, delle trasformazioni prodotte in termini di detrimento della qualificazione e dei valori, di percezione sociale, di fruibilità di luoghi e percorsi aventi caratteri identitari di lunga durata. Non sono da sottovalutare gli effetti generati dalla compresenza di più impianti.

In particolare, per il progetto in analisi si evidenzia che:

- a circa 100 mt dall'aerogeneratore SV 02 è prevista la localizzazione dell'aerogeneratore 2 afferente al progetto Id VIP 5656;
- a circa 86 mt dall'aerogeneratore SV 08 è prevista la localizzazione dell'aerogeneratore 7 afferente al progetto Id VIP 5656;
- lo stesso aerogeneratore SV 08 è localizzato dentro il previsto campo fotovoltaico del progetto Id VIA476;
- gli aerogeneratori SV 011 e SV 03 dista rispettivamente 240 mt e 320 mt dall'aerogeneratore 1 afferente al progetto Id VIP 5656;
- l'aerogeneratore SV 05 è localizzato dentro il previsto campo fotovoltaico del progetto Id VIA532.

È necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali di cui alla **sezione B della Scheda d'Ambito**, regole che sono diventate parti costituenti degli obiettivi di qualità paesaggistica che il piano persegue nella sua strategia di conservazione e qualificazione del paesaggio.


Pertanto, le valutazioni proposte nel progetto risultano solo marginalmente condivisibili, in quanto, contrariamente alla prevalente affermazione di non incidenza degli impianti esistenti e di progetto rispetto alle regole di riproducibilità si rilevano almeno:

- incidenza diretta su superfici a pascolo roccioso (la cui presenza è dichiarata in progetto ed è stata riscontrata nei sopralluoghi conoscitivi effettuati da quest'Ufficio), con conseguente mancata salvaguardia;
- incidenza diretta su aree con presenza di coltura di qualità dell'olivo, con conseguente mancata salvaguardia e impatto visivo in un ambito con olivi secolari e manufatti rurali legati all'economia olivicola;
- impatto cumulativo presente, sebbene non rilevante, sul sistema binario torre di difesa costiera-masseria fortificata dell'entroterra e delle loro relazioni fisiche e visuali, con conseguente detrimento del valore nel paesaggio di riferimento.

Nella valutazione degli impatti cumulativi, con riferimento al Contesto agricolo e colture e produzioni agronomiche di pregio (cfr. D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 06/06/2014, n. 162, Sottosistema II) e in particolare alla "presenza di aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità così come richiamate dal R.R. n. 24 del 10 settembre 2010" in considerazione del fatto che le stesse risultano presenti nell'area di impianto e delle opere connesse, si "prefigura una possibile problematica rispetto alla logica di continuità che dovrebbe preservare un possibile sviluppo coerente con il bene rappresentato dall'area di tutela. La presenza di infrastrutture non compatibili con le logiche di questo sviluppo determina un vincolo fisico oltre che un'eventuale limitazione della qualità del suolo, con possibile persistenza oltre il periodo di esercizio dell'impianto" (D.D. 162/2014).

Da una disamina dell'evoluzione storica recente, posta in relazione alla Carta delle Morfotipologie Rurali all. 3.2.7 del PPTR, l'area di intervento ha subito un progressivo depauperamento dei morfotipi agricoli riconosciuti come propri della porzione di territorio e che il PPTR aveva in qualche maniera stigmatizzato negli elaborati dell'allegato 3.2.7:

CAT.1 MONOCOLTURE PREVALENTI	1.1	Oliveto prevalente di collina
	1.2	Oliveto prevalente pianeggiante a trama larga
	1.3	Monocoltura di oliveto a trama fitta
	1.4	Oliveto prevalente a trama fitta
	1.5	Vigneto prevalente a trama larga
	1.6	Vigneto prevalente a tendone coperto con films in plastica
	1.7	Seminativo prevalente a trama larga
	1.8	Seminativo prevalente a trama fitta
	1.9	Frutteto prevalente
	1.10	Pascolo
CAT.2 ASSOCIAZIONI PREVALENTI	2.1	Oliveto/seminativo a trama larga
	2.2	Oliveto/seminativo a trama fitta
	2.3	Oliveto/vigneto a trama fitta
	2.4	Vigneto/seminativo a trama larga
	2.5	Vigneto/frutteto
	2.6	Frutteto/oliveto



Estratto da Elaborato 3.2.7 del PPTR: Morfotipologie rurali

I morfotipi prevalenti sono riconosciuti ai punti 1.2 Oliveto prevalente pianeggiante a trama larga (cat.1 Monocolture prevalenti), 2.2 Oliveto/semintativo a trama fitta (cat.2 Associazioni prevalenti) e 2.5 Vigneto/Frutteto: pertanto ai fini di una riqualificazione paesaggistica dell'area si renderebbe necessaria la ricucitura della trama colturale mediante interventi di ripristino dei valori agricoli ivi riconosciuti, in luogo di operare una cesura mediante un cambio di destinazione d'uso del suolo finalizzato all'installazione del parco eolico.

CONCLUSIONI

Ai fini delle valutazioni della compatibilità dell'intervento proposto, considerato che l'area di intervento si connota per la presenza di un articolato mosaico colturale occorre richiamare il concetto di "Tutela di prossimità". I valori sono riconosciuti con riferimento a "quadri" naturali di eccezionale bellezza o di grande rilievo o, ancora di grande suggestività, oasi di verde, diffusione di punti di vista e belvedere. La tutela di prossimità è pertanto biunivoca, con riferimento tanto alle "bellezze panoramiche considerate come quadri" (la cui delimitazione, coincide con tutto lo spazio che si può abbracciare, con la vista, da un determinato luogo), quanto ai "punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

Si ritiene inoltre necessario richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...) ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

Con riferimento all'ambito paesaggistico e alla figura territoriale, pienamente espressi dall'unitarietà dei valori paesaggistici di panoramicità, ruralità, naturalità, monumentalità che strutturano l'area di impianto e le aree contermini l'impianto di progetto risulta:

per le Componenti visivo percettive

- in parziale contrasto con le regole di riproducibilità come sopra indicato;
- in contrasto con gli Obiettivi di qualità paesaggistica delle in quanto l'intervento previsto non è volto a "Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata" e a "Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi)";
- non coerente con gli Indirizzi volti a "salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali";
- non coerente con le Direttive atte ad impedire "le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti [...] produttivi, nuove infrastrutture, [...], impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; ad individuare "gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti"; ad impedirei "le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano", a salvaguardare "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale"; impediscono interventi che alterino lo skyline urbano o che interferiscano con le relazioni visuali tra asse di ingresso e fulcri visivi urbani".

per le Componenti rurali

- in contrasto con gli Obiettivi di qualità paesaggistica volti a "riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici" valorizzandone i caratteri peculiari", a "Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo", a "Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati", a "promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco";
- non coerente con gli Indirizzi che sono volti alla salvaguardia dell'"integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi della monocoltura dell'oliveto al mosaico agrario oliveto-semintativo-pascolo del Salento centrale", alla tutela della "continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo", alla tutela e alla promozione del "recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto", alla tutela della "leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza";

- *non coerente con le Direttive che prevedono “strumenti di valutazione e di controllo del corretto inserimento nel paesaggio rurale dei progetti infrastrutturali, nel rispetto della giacitura della maglia agricola caratterizzante e della continuità dei tracciati dell’infrastrutturazione antica”.*

Le vaste orizzontalità che caratterizzano il territorio determinano un impatto visivo sul contesto paesaggistico rilevante anche a grande distanza e, comunque, l’alta visibilità degli aerogeneratori nell’area contermina, anche a causa della frammentarietà complessiva. Ciò determina, sia con riferimento alle aree pianeggianti che alle zone caratterizzate da moderati rilievi, un impatto potenziale cumulativo rilevante dovuto all’effetto del disturbo visivo, del disordine paesaggistico dovuti anche alla co-visibilità degli impianti e alla visione in sequenza.

*Pertanto, in un ambito rurale a vocazione prettamente agricola, connotato da un sistema fitto di valori paesaggistici e culturali integri nei quali si riconoscono segni territoriali di lunga durata, fortemente connotato da ulivi di pregio, vegetazione autoctona, beni culturali e segnalazioni architettoniche, introdurrebbe **un sistema tecnologico estraneo e fuori scala**. L’impianto di progetto, unitamente ai FER già esistenti in zona, si imporrebbe, risultando immediatamente e consistentemente percepibile e riconoscibile, come elemento di forte trasformazione e alterazione della percezione visiva della struttura paesaggistica fruibile.*

Costituirebbe una sorta di barriera visiva che, sommandosi alle FER già esistenti e autorizzate negli anni passati ne amplificherebbe l’impatto percettivo, anche a notevole distanza, configurandosi, di fatto, quale detrattore delle qualità paesaggistiche e culturali sopra descritte e tale da pregiudicarne la valorizzazione.

Tanto la realizzazione delle strade e piazzole di cantiere quanto quelle di esercizio andrebbero a inserirsi in un territorio caratterizzato da una maglia a mosaico agricolo variegato la cui geometria territoriale è scandita dalle recinzioni in pietra a secco. La realizzazione del sedime stradale e delle piazzole ignorerebbero completamente la tessitura degli impianti olivetati, inserendosi in maniera disarmonica nella struttura del paesaggio agrario e determinando, anziché la salvaguardia, la compromissione, in alcuni casi irreversibile dell’integrità delle trame del mosaico agricolo.

Infine, in relazione alla possibilità di analizzare e prevedere la perimetrazione dei paesaggi rurali (così come definiti dal comma 4 dell’art. 76 del PPTR, in riferimento all’art. 143, comma 1 lett. e) del Codice), in sede di adeguamento dello strumento urbanistico vigente, in corso di redazione da parte delle Amministrazioni comunali interessate, in ossequio alla procedura prevista dagli artt. 96 e 97 delle NTA del PPTR, la realizzazione dell’intervento così come proposto precluderebbe la possibilità di una attenta valutazione ai fini della perimetrazione delle aree che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane, piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature e stradali e poderali.

*Per tutte le ragioni sopra esposte e ai sensi di quanto disposto dalle norme in materia di Valutazione di Impatto ambientale sopra richiamate e in particolare dall’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, la Scrivente, ritenendo che la realizzazione del progetto in esame comporterebbe una significativa compromissione dei valori paesaggistici e culturali espressi dal territorio a seguito degli impatti generati dall’intervento, esprime **parere non favorevole** ed evidenzia come l’intervento possa **costituire un grave detrattore paesaggistico, perché determinerebbe un’importante interferenza visiva tra gli insediamenti attestati e la compromissione di un paesaggio in gran parte immutato nella sua stratificazione storica e nella sua vocazione allo sfruttamento agropastorale.***

Inoltre la compromissione della relazione di intervisibilità tra le evidenze insediative andrebbe a inficiare una futura valorizzazione integrata dei beni descritti. Questa potrebbe muoversi sfruttando efficacemente l’antica direttrice costituita dalla Via Sallentina, che ora attraversa un paesaggio in gran parte immutato nella sua stratificazione storica e nella sua vocazione allo sfruttamento agro-pastorale, così come lungo il “Limitone dei Greci”, già oggi oggetto di progettazione in relazione alle vie ciclabili e dotato di apposita segnaletica (Progetto Gal Terre dei Messapi)».

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, il cui territorio di competenza è interessato da una parte del caviodotto (previsto sul confine comunale) e dagli impatti indiretti determinati dagli aerogeneratori di progetto sul paesaggio e sul patrimonio culturale.

CONSIDERATO che il Servizio III – **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, con nota prot. n. 19431 del 24/05/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, con il quale concorda con le valutazioni della Soprintendenza ABAP, evidenziando che *sebbene nell’area di sedime dell’impianto non risultino beni monumentali, nelle zone contermini, entro il buffer di 11 Km, si rilevano beni architettonici sottoposti a tutela, quali torri, masserie, edifici di culto come conventi, chiese e cripte. Pertanto si*

condivide che i quattordici aerogeneratori dell'impianto proposto si configurano, a causa della loro altezza totale fino a 220 metri, come gravi detrattori dei valori culturali dell'area, anche in relazione alla presenza di beni monumentali.

VISTO che il parere positivo con prescrizioni espresso dalla **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, con nota prot. n. 7985 del 24/10/2022.

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, quale U.O. DGABAP**, con nota prot. n. 21292 del 14/06/2023, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«(...)

La Soprintendenza, effettuata un'approfondita disamina delle presenze di interesse paesaggistico e culturale relative all'area di buffer dei territori oggetto di intervento, in merito agli aspetti di interesse archeologico cita in particolare l'insediamento messapico in località Li Castelli (vincolato con D.M. 03/07/2002), situato circa 2,5 km a N dall'aerogeneratore SV 012, dettagliando in seguito numerosi siti vincolati che contraddistinguono l'area territoriale in argomento. L'analisi prosegue inoltre con i siti noti da bibliografia, arrivando a descrivere un comparto densamente popolato da evidenze archeologiche.

In merito alle verifiche effettuate ai fini della redazione della documentazione di cui all'art. 25, c.1, del D.Lgs. 50/2016, la Soprintendenza riporta gli esiti delle ricognizioni di superficie, effettuate nell'area direttamente interessata dall'impianto degli aerogeneratori e dai relativi cavidotti di collegamento, che evidenziano la presenza di materiale in superficie in corrispondenza delle aree previste per la realizzazione degli aerogeneratori 8, 13 e 14.

Nell'osservare che le suddette evidenze archeologiche di superficie risultano non diagnostiche e altamente frammentarie, l'Ufficio territoriale ritiene che le opere di progetto non implicino un impatto diretto sul patrimonio archeologico del territorio interessato, rilevando tuttavia la sussistenza del rischio di una notevole interferenza visiva sul territorio di riferimento, caratterizzato da una significativa stratificazione insediativa, come ampiamente descritto e argomentato dall'Ufficio.

A conclusione dell'istruttoria la Soprintendenza esprime parere non favorevole all'esecuzione delle opere, ritenendo che la realizzazione del progetto in esame comporti una significativa compromissione dei valori paesaggistici e culturali espressi dal territorio e che in quanto tale costituisca un grave detrattore paesaggistico.

Tutto ciò premesso e considerato, questo Servizio, per quanto di competenza, condivide le valutazioni relative alla tutela archeologica e prende atto del parere contrario espresso dalla Soprintendenza per le forti criticità paesaggistiche.

Si fa presente che, in considerazione della significatività del tessuto archeologico del territorio in esame, in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 25 del D.Lgs. 50/2013 e di cui al D.P.C.M. 14.2.2022».

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Enel Green Power Italia S.r.l.

CONSIDERATO che l'impianto in oggetto prevede la realizzazione di 14 aerogeneratori di altezza totale pari a 220 m, per una potenza complessiva pari a 84,00 MW, posti su plinti in c.a. (di diametro pari a circa 23,00 m e realizzati a una profondità pari a circa 3 m) e su pali di fondazione (n. 12 per ciascun plinto per una lunghezza di 20 m e diametro pari a 120 cm); una viabilità di servizio che sfrutta in parte la viabilità esistente, da adeguare, e in parte una nuova viabilità (di larghezza circa pari a 5,00 m); la realizzazione di piazzole di montaggio, stoccaggio e dismissione degli aerogeneratori; cavidotti da realizzarsi per il collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina di smistamento (elettrodotto di interconnessione) ubicata all'interno dell'impianto eolico e tra quest'ultima e la stazione di trasformazione MT/AT (elettrodotto di collegamento), prevista nel Comune di Erchie.

CONSIDERATO che la **Provincia di Lecce** con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23/04/2021 ha espresso l'assoluta contrarietà alla realizzazione dell'impianto eolico di cui trattasi ribadendo l'interesse della provincia di Lecce verso uno sviluppo agricolo e culturale, delle aree interessate dal progetto in quanto caratterizzate da vigneti utilizzati per la produzione di vigneti di eccellenza in cui sono coltivati alcuni vitigni utilizzati per la produzione di vini DOC e IGT (Negroamaro, Salice Salentino, Primitivo) e dalla produzione di oli contrassegnati col marchio DOP. A tal proposito richiama l'individuazione, nei territori dei comuni di Salice Salentino, Guagnano e Veglie, di uno dei **paesaggi rurali storici, "Vigneti del Tavoliere di Lecce", censiti nel Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici**, risultato di una ricerca promossa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con 14 università italiane e l'introduzione delle aree dell'Arneo in uno dei cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale, quello dei "sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici". La Provincia contesta quindi la descrizione fatta dal Proponente delle aree interessate dal progetto, ovvero dei territori comunali di Veglie e di Salice Salentino, che *"non corrispondono ad aree marginali, in progressivo abbandono, insignificanti dal punto di vista del valore identitario, economico ambientale, culturale e paesaggistico"*, in quanto l'impianto eolico si localizza

in un contesto “a forte connotazione rurale, priva di tracce di consistente trasformazione o di consumo intensivo del suolo, caratterizzata da scelte di qualificazione e consolidamento delle strutture agrarie esistenti, è una campagna con un paesaggio rurale di grande interesse, quale, in particolare quello dei vigneti da vino alternati agli estesi seminativi. I territori dei comuni di Salice Salentino, Veglie e Guagnano, costituiscono la zona di produzione del vino di qualità Salice Salentino DOC, zona che rappresenta ancora uno dei presidi della tradizionale forma ad alberello pugliese. Da Veglie passa anche la strada del Vino “Vigna del Sole” del “Salice DOC” (il cui territorio di produzione si allarga, appunto, ai comuni di Salice Salentino, Veglie, Campi Salentina, S. Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco e Guagnano)”. Rileva inoltre la Provincia di Lecce che intorno all’area entro cui è prevista la localizzazione del parco eolico, “sono presenti diffuse componenti storico-culturali esistenti, che segnano significativamente questo territorio e la sua storica strutturazione agraria”.

PRESO ATTO che il Proponente, con le controdeduzioni trasmesse, ha riferito che *non vi è traccia, in dette aree, di produzioni agricole di pregio, siano esse oliveti o vigneti, pertanto l’impianto eolico in progetto non comprometterà la produzione di colture con riconoscimento DOC, DOP e IGP*, riferendosi specificamente alle aree di realizzazione di ciascun aerogeneratore e riferendo ancora che *il territorio nel quale si inserirà l’impianto eolico in progetto risulta già antropizzato perché servito da una rete stradale provinciale abbastanza fitta, non considerando, quindi, che le osservazioni della Provincia si riferiscono al “contesto paesaggistico-culturale” che prescinde dall’insistenza fisica o meno dell’aerogeneratore nelle aree adibite a coltura di qualità, mirando a salvaguardare la valenza paesaggistica in cui si colloca l’impianto.*

CONSIDERATE le osservazioni del **Comune di Veglie** che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 21/04/2021 ha espresso ***l’assoluta contrarietà alla realizzazione dell’impianto eolico*** di cui trattasi in quanto:

- le aree interessate dal progetto non corrispondono ad aree marginali, in progressivo abbandono, né insignificanti dal punto di vista del valore identitario, economico, ambientale, culturale e paesaggistico, come il Proponente vuol lasciare intendere;
- l’area di localizzazione dell’impianto eolico è un’area a forte connotazione rurale, caratterizzata da scelte di qualificazione e consolidamento delle strutture agrarie esistenti, costituite da una zona di produzione del vino di qualità Salice Salentino DOC, zona che rappresenta ancora uno dei presidi della tradizionale forma ad alberello pugliese, per questo inserita tra i paesaggi rurali di interesse storico attualmente censiti nel territorio regionale;
- intorno all’area di localizzazione del progetto, sono presenti diffuse componenti storico-culturali, che segnano significativamente quel territorio (particolarmente interessato dalle pale eoliche è il Villaggio Monteruga). Si tratta di manufatti della riforma agraria, ora in gran parte ristrutturati, che rappresentano luoghi della storia, della produzione e dell’accoglienza. Una ricettività diffusa e attiva che rischia di essere compromessa dalla realizzazione dell’impianto eolico;
- l’area viticola presente nel territorio comunale di Salice Salentino, Guagnano e Veglie è stata identificata quale “Vigneti del Tavoliere di Lecce” e indicata quale paesaggio rurale storico nel Catalogo Nazionale dei paesaggi rurali storici dell’allora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- il PTCP di Lecce inserisce il territorio di Veglie nelle (così definita) *“stanza del parco”*, con presenza di vigneti di eccellenza e di oliveti, dove il paesaggio culturale e la sua valorizzazione è visto come obiettivo di qualità da perseguire.
- l’amministrazione comunale di Veglie con Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 2006 aderiva al Consorzio del “Parco del Negroamaro”, i cui obiettivi sono finalizzati alla tutela e valorizzazione delle produzioni vitivinicole e olivicole del territorio, del patrimonio artistico, architettonico, storico culturale e rurale, alla crescita culturale, turistica ed economica compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e del territorio;
- gli obiettivi di valorizzazione del proprio territorio comunale e, in particolare, delle aree rurali, attraverso il rinnovo e la tutela dei vigneti o l’impianto di nuovi, la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale e della sua architettura, non sono compatibili con la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici, i quali, al contrario, contribuiscono a frammentare consumare e compromettere le strutture agricolo-rurali di lunga durata;
- l’evidente interesse per uno sviluppo agricolo e culturale del suo territorio, avallato dal fatto che l’area è anche caratterizzata da vigneti di eccellenza in cui sono coltivati alcuni vitigni utilizzati per la produzione di vini DOC e IGT (Negroamaro, Salice Salentino, Primitivo) e dalla produzione di oli contrassegnati col marchio DOP, sarebbe reso vano dalla realizzazione dell’impianto eolico;

Conclude quindi che *le opere previste dal progetto, per tipologia costruttiva, materiali, per estensione, per modifiche della struttura organizzativa delle maglie agrarie e della viabilità, dei suoli e dei sottosuoli, nonché per l’impatto visivo, acustico ed elettromagnetico generato, alterano di fatto il contesto paesaggistico-storico-rurale del territorio*

vegliese e dell'intero comprensorio entro cui sono previste, poiché stridono fortemente con le connotazioni rurali dei luoghi e con gli obiettivi di tutela non solo perseguiti dall'Amministrazione Comunale, ma confermati a più riprese sia dal PPTR sia dal Ministero delle politiche agricole.

PRESO ATTO che il Proponente in risposta al primo punto delle suddette osservazioni del Comune di Veglie ha precisato che i termini riportati ("progressivo abbandono" e "insignificanti dal punto di vista identitario, economico, ambientale, culturale e paesaggistico") non sono contenuti negli elaborati di progetto dove, in realtà, riferisce lo stesso Proponente che il "carattere di marginalità delle aree" è stato "mal estrapolato" in quanto riferito alle "fonti di sviluppo" regionale.

CONSIDERATO, In realtà, che nella Relazione Paesaggistica il Proponente definisce l'area nella quale si colloca il progetto come un'area "*caratterizzata da una bassa valenza paesaggistica, già compromessa dalla intensa attività agricola artigianale*", quell'attività agricola che, come già detto, caratterizza proprio l'eccellenza di tali paesaggi rurali storici, tanto da essere censiti nel Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici quali "Vigneti del Tavoliere di Lecce".

PRESO ATTO che il Proponente alle ulteriori osservazioni del comune di Veglie inerenti alle caratteristiche del territorio interessato dall'intervento, ha risposto riferendosi unicamente all'interferenza diretta di ciascun aerogeneratore con l'uso del territorio (seminativi o seminativi arborati), senza far effettivamente riferimento agli obiettivi di valorizzazione e tutela del territorio che il comune intende perseguire e che potrebbero essere vanificati dalla trasformazione determinata dalla realizzazione del progetto in esame, e da tutte le ulteriori proposte presentate in quelle stesse aree. Rispetto alle componenti storico culturali presenti nell'area vasta d'intervento, precisa che dalla Masseria Monteruga "*le turbine non saranno visibili in quanto completamente mascherate dall'esistente vegetazione*", come dimostrato dal fotoinserimento prodotto.

CONSIDERATE le Osservazioni del **Comune di Salice Salentino** che, in merito alla collocazione degli aerogeneratori di progetto, comprensivi delle trasformazioni della viabilità prevista, delle opere e della centrale di connessione, rileva alcuni aspetti in contrasto con le attuali prescrizioni urbanistiche e con il contesto culturale, paesaggistico e produttivo dell'ambito di intervento. Con particolare riferimento al rapporto tra l'intervento proposto e il patrimonio storico-architettonico presente nel contesto rileva che l'aerogeneratore SV08 interferisce con un sistema di manufatti e beni che, seppur esterni all'area di possibile impatto in caso di rottura, risultano presenti nelle immediate vicinanze ed in particolare Masseria Castello Monaci, assieme al bosco adiacente, risulta essere una attività agricola vitivinicola e turistico ricettiva, ad alto valore economico e simbolico e costituisce uno dei brand agricolo-produttivi di pregio del territorio anche a livello internazionale. Il comune rileva inoltre che, l'elaborato "Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – fotoinserimenti" sembrerebbe non restituire realisticamente la situazione *post-operam*, in quanto i punti di scatto, riferibili a situazioni a campo aperto o visuali dagli edifici dei centri urbano, sono solo parzialmente rappresentati.

PRESO ATTO che il Proponente, con riferimento, in particolare, alla vicinanza dell'aerogeneratore SV08 alla Masseria Castello Monaci ha riferito che "*le attività agricola vitivinicola e turistico-ricettiva non saranno intaccate dalla presenza della turbina SV08 data l'elevata distanza, di oltre 1,5 km tra i due elementi*".

CONSIDERATE le osservazioni del **GAL Terra d'Arneo** che ha evidenziato, in particolare, l'impatto negativo che avrebbe la realizzazione dell'impianto eolico in questione non solo sulle iniziative in fase di approvazione di progetto esecutivo da parte della Regione Puglia, come la *ciclovia del vino*, ma anche sulle iniziative in corso di attuazione, quale, ad esempio, il "*Parco della Qualità Rurale Terra d'Arneo*", progetto finanziato ai sensi della Misura 19 del PSR 2014/2020, incentrato sul tema del "*turismo sostenibile*", le quali vedono coinvolti imprenditori locali interessati a investire sul territorio dove, la realizzazione del parco eolico, sostiene il GAL, produrrebbe *effetti devastanti sulla buona riuscita delle iniziative imprenditoriali su menzionate, le quali ne risulterebbero direttamente (calo dei guadagni a seguito del minor afflusso di turisti) ed indirettamente (minor appeal della zona) danneggiate*.

CONSIDERATE le osservazioni espresse dal **Comitato ambiente, territorio e salute di Terra d'Arneo** che rileva come l'impianto eolico proposto non soddisfa i requisiti previsti alle lettere d) ed e) della parte IV "*Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio*" delle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010, in quanto non utilizza aree già degradate, quali i siti industriali, le cave, le discariche ecc. né il progetto si può considerare *integrato nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale*. Il Comitato riferisce inoltre che l'impianto eolico contrasta anche con il punto 16.5 [leggasi 16.4] della parte IV delle medesime Linee guida in quanto l'area è caratterizzata da produzioni agroalimentari di qualità e di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, tanto da caratterizzarle quali aree non idonee, considerato che *le aziende agricole dell'areale in questione hanno beneficiato di sostegni finanziari ... stanziati nei vari cicli di programmazione*. Vengono quindi richiamate le "*Linee guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili*" del PPTR, rispetto alle quali il Comitato evidenzia la non coerenza della localizzazione dell'impianto eolico proposto, rilevando che *l'areale produttivo del Salice DOC non è ascrivibile tra le aree agricole di mitigazione* richiamate dalle suddette linee guida

quali aree da privilegiare per la localizzazione di impianti eolici di grande e media taglia, insieme alle aree di pertinenza dei lotti industriali, alle aree prossime a bacini estrattivi ecc. Nelle osservazioni del Comitato viene quindi evidenziata la presenza, nel comune di Veglie, di un cospicuo numero di beni con rilevanti caratteri storici, artistici e ambientali, alcuni dei quali oggetto di riqualificazione finalizzata al turismo rurale. Si afferma inoltre che l'area agricola interessata dal progetto di cui trattasi è tra le più fertili del territorio vegliese e la numerosa presenza di aziende multifunzionali da un lato e le molteplici iniziative messe in atto dalle agenzie di sviluppo rurale del territorio dall'altro, hanno di fatto determinato un nuovo modo di concepire il territorio basato sulla generazione di nuove politiche sociali che di fatto definiscono una nuova idea di reddito, sviluppo, territorio e ruralità. *Alla luce di tale connotazione territoriale, afferma il Comitato, il megaeolico non si pone in nessun rapporto coerente con il contesto, vista l'imponenza dell'impianto, per cui non potrebbe esso stesso diventare una caratteristica del paesaggio ma contrasterebbe con ogni tratto originariamente caratterizzante.*

CONSIDERATE le osservazioni espresse dal **Comitato Tutela Ambiente Salentino** che rileva gli impatti cumulativi derivanti dalle numerose iniziative relative ad impianti di produzione di energia rinnovabile che comporterebbe la trasformazione del territorio in un "enorme polo energetico industriale perdendo così in un solo colpo la propria vocazione agro-turistica". Nelle osservazioni il Comitato evidenzia la presenza, nei territori interessati dal progetto in esame, di un cospicuo numero di beni con rilevanti caratteri storici, artistici e ambientali e conclude *"appare oltremodo evidente che progetti di siffatta stazza sono incompatibili con la vocazione agro-turistica del territorio, con l'equilibrio ecologico e biologico nonché con la concezione dell'area interessata quale museo a cielo aperto, tutelata indirettamente dalle Convenzioni UNESCO citate [Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – Parigi, 17 ottobre 2003; Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali – 2005 effettuata con Leggi 19 febbraio 2007, n. 19 e 27 settembre 2007, n. 167] nonché dall'art. 7/bis del codice dei Beni culturali e del Paesaggio"*.

CONSIDERATE le osservazioni di **Italia Nostra Onlus Sezione Sud Salento** che in premessa evidenzia come la regione Puglia sia *"oggetto di una quantità sproporzionata di proposte di insediamenti eolici"*, i quali *"assommano, per i soli progetti di competenza statale, a oltre 3.000 MW (dati Minambiente, marzo 2021)"* sebbene la sua *"produzione energetica sia di gran lunga superiore ai suoi fabbisogni"*. Benché l'associazione si dichiari a favore delle tecnologie rinnovabili, ritiene comunque che il loro sviluppo debba comunque rispettare le vocazioni naturali del territorio e debba avvenire secondo una corretta programmazione dello scenario energetico. Evidenzia quindi come *"Il sito di progetto del parco eolico può essere ancora a pieno titolo definito una "bella contrada" di campagna, non suscettibile di trasformarsi in un distretto industriale"*.

Vengono quindi richiamati gli indirizzi dell'Unione Europea in relazione allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile ed evidenziati i contrasti dell'intervento proposto con l'evoluzione del modello energetico delineato dalla Direttiva UE 2001/2018 che puntano anche sullo sviluppo delle "tecnologie decentrate" con impianti di piccola e media taglia localizzati presso le utenze, auspicando la realizzazione degli impianti di grande taglia alle aree non idonee ad usi agricoli, come cave dismesse, aree inquinate e bonificate, zone degradate e, a tal proposito, si evidenzia come il progetto in esame si ponga in contrasto anche con gli obiettivi del PNIEC.

L'Associazione evidenzia quindi come la regione Puglia, fino ad oggi, ha contribuito in modo rilevante alla produzione di energia da fonti rinnovabili, fornendo un quarto della produzione eolica nazionale (dati del 2019), contributo questo sproporzionato rispetto ai suoi consumi. Evidenzia quindi che *in Puglia, pur volendo rispettare gli obiettivi ambiziosi nel contributo delle fonti rinnovabili a livello nazionale ed europeo, non vi è la necessità tanto di ulteriori potenze eoliche in aree agricole, quanto di razionalizzare, qualificare e rendere integrati con l'esistente gli attuali e i futuri insediamenti, con una corretta pianificazione energetica.* Italia Nostra rileva quindi il contrasto dell'impianto eolico in esame con quanto stabilito dal D. lgs. 387/2003, all'art. 12, co. 7, in quanto l'area di intervento è oggetto di coltivazioni alle quali sono state conferite le denominazioni DOC, DOP e IGP "Salice Salentino" da specifici decreti (elencati nelle osservazioni) che attribuiscono alle produzioni sui terreni dei Comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e Guagnano (LE) le denominazioni citate.

Italia Nostra evidenzia inoltre le difformità del progetto proposto con il PPTR, richiamando le *"Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile"*, Parte I, elaborato 4.4.1 del PPTR, laddove raccomandano la concentrazione di impianti eolici di grande taglia nelle aree industriali pianificate e nelle aree degradate, e invitano alla realizzazione di impianti di piccola taglia, volti all'autoconsumo. Evidenzia, inoltre, come le criticità determinate dalla realizzazione di aerogeneratori di grande taglia, spesso disposti in modo non coerente con gli elementi strutturanti del paesaggio, sono, oltre che di natura percettiva, anche riferite alla trasformazione irreversibile del paesaggio nel quale si inseriscono. L'Associazione, valutato che, nello "Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – fotoinserti", le simulazioni degli impatti visivi con fotoinserti dei rendering non prendono in considerazione gli aerogeneratori degli altri impianti installati, autorizzati e in fase di approvazione e che la scelta

dei punti di osservazione e la visione grandangolare delle foto penalizzino la valutazione del vero impatto visivo, propone dei propri fotoinserimenti secondo i quali l'impatto complessivo risulterebbe di notevole importanza.

Conclude, quindi che l'impianto, *"pur se alimentato da fonti rinnovabili, costituisce per approccio, taglia e localizzazione una seria minaccia a tutte le attrattive (paesaggistiche, rurali, storico-architettoniche, enogastronomiche, artistiche), che rendono oggi il Salento particolarmente attraente sul mercato turistico..."*.

CONSIDERATE le osservazioni di **Legambiente Puglia** che, benché si dichiari a favore allo sviluppo dell'energia rinnovabile, sottolinea come occorra dare slancio a progetti attenti alle dinamiche ambientali che si innestino, grazie ad uno studio attento, nel territorio di riferimento. Evidenzia quindi che *"dall'analisi del progetto in oggetto emergono molteplici criticità e perplessità che rappresentano un forte impatto ambientale e scarsi benefici per i territori di riferimento"*. Rileva, in particolare che sulla stessa area interessata dal presente progetto è localizzata anche la proposta di un impianto eolico di altra società, ID 5656, ed evidenzia come **"un coordinamento di controllo/verifica degli impatti cumulativi sulle matrici del territorio interessato porta, come conseguenza inevitabile, ad un esame parziale e, quindi, non sempre in linea con le reali condizioni e con la tutela del patrimonio ambientale, soprattutto storico sociale, delle aree interessate rendendo, in alcuni casi, nulla la stessa efficacia degli studi ambientali e particolarmente degli impatti cumulativi"**.

CONSIDERATE le Osservazioni del **Circolo Legambiente – Futuro Verde** che concorda con quanto soprariportato circa le Osservazioni di Legambiente Puglia e valuta inaccettabile *"la realizzazione di un parco eolico con specificità altamente impattanti, per un territorio come la Terra d'Arneo con grandi potenzialità e valori paesaggistici"*.


CONSIDERATE le Osservazioni trasmesse dall'ing. **Daniele Perrone** che rileva come il progetto in esame, caratterizzato da impianti di grossa taglia (aerogeneratori con potenza di 6 MW), sia incompatibile con le *"Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Parte 1"* del PPTR che propone di favorire la localizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici nelle aree produttive pianificate. Richiama quindi quanto già osservato dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Veglie in merito alla localizzazione di gran parte degli aerogeneratori in aree indicate nel PTCP, come *"vigneti esistenti"* o di *"espansione potenziale del vigneto"*; sottolinea come l'impianto risulti visibile dalla SS7ter (individuata dal PPTR quale *strada a valenza paesaggistica*) e dall'area archeologica "Li Castelli"; evidenzia come alcuni aerogeneratori siano quasi sovrapposti ad aerogeneratori di altri progetti e conclude sottolineando che *l'impianto costituisce per approccio, taglia e localizzazione un serio contrasto al territorio ospitante e auspica che l'approvazione di un'adeguata programmazione energetica da parte della Regione Puglia possa far superare le vertenze cui possono dar luogo proposte non coerenti e non coordinate, come quella in esame, e si imbrocchi la strada di una larga diffusione delle tecnologie rinnovabili in tutte le loro applicazioni nel quadro di un modello tale da non pregiudicare le specificità paesaggistiche e le attrattive dei siti*.

CONSIDERATO che in data 21/08/2023 è stato notificato alla **Società Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola**, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 42 del 2004, **il Decreto CO.RE.PA.CU. n. 273 del 04/08/2023 di dichiarazione dell'interesse culturale**, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo, dei seguenti immobili:

- Villaggio Monteruga Nardò (LE) – Foglio 2, particelle 3 e 6 (Catasto terreni); Veglie (LE) – Foglio 3, particelle 6, 10, 11, 12 e 280 (Catasto terreni).


CONSIDERATO che, per effetto dell'apposizione del vincolo culturale **sul villaggio Monteruga**, e, soprattutto, per la presenza del **vincolo culturale Castello Monaci** di cui al DM 24/01/1998 (ai sensi della parte II del D. lgs. 42 del 2004), nonché del **vincolo archeologico diretto Li Castelli** (ARCO249), D.M. 30/07/2002, **quasi tutti gli aerogeneratori di progetto** (SV05; SV06; SV07; SV08; SV09; SV10; SV12; SV13; SV14) **NON ricadono in area idonea ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 199 del 2021.**

CONSIDERATE le Osservazioni della **Società Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola** (inviate oltre i termini) con le quali si evidenzia come il progetto in esame interferisca con i terreni di propria proprietà e con i progetti presentati dalla Società Avetrana energia S.r.l. (ID: 7886), Iron Solar S.r.l. (ID: 5656), wpd Salentina S.r.l. (ID: 9795) e Repower Renewable S.p.A. (ID: 6276), rappresentando che, *ancor prima di analizzare componenti paesaggistiche e ambientali degli impianti de quibus, vi è un problema di potenziale pregiudizio per l'incolumità pubblica e più specificamente, dei dipendenti della scrivente Società e della popolazione residente nei Comuni sul cui territorio insistono le opere.*



Allegato 3 delle Osservazioni trasmesse dalla Società Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola. Si rileva come nell'area di proprietà della società siano presenti numerosi aerogeneratori di diversi impianti eolici.

RITENUTO di non condividere le valutazioni espresse dalla Società proponente secondo le quali *“il giudizio complessivo attribuito all'area di studio è medio-basso”* (cfr. Relazione Paesaggistica), considerato che l'area di progetto ricade in un territorio perimetrato dal PPTR quale **“Paesaggi eccellenti”**, ovvero **“il paesaggio dei vigneti”** (area tra Salice e Veglie, Parco del Negroamaro. Grande area a vocazione viticola dove il vitigno del Negroamaro ha preso il posto della macchia mediterranea e delle paludi che un tempo, facevano parte del paesaggio dell'Arneo) e il **“paesaggio delle masserie eccellenti”** (cfr. PPTR - 4.2 *“Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale. CTS e aree tematiche di paesaggio”*), dove, l'introduzione di elementi così estranei al delicato contesto paesaggistico, ne determinerebbe una trasformazione e un'alterazione in termini di detrimento della qualificazione e dei valori, di percezione sociale, di fruibilità di luoghi e percorsi aventi caratteri identitari di lunga durata.



Elaborazione GIS PPTR – Paesaggi eccellenti: L'area del progetto è evidenziata in rosa




RICHIAMATA la descrizione del paesaggio nel quale è stato previsto l'impianto eolico, come rappresentato dalla competente Soprintendenza ABAP, con il parere sopra riportato del 13/04/2022, caratterizzato da un mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo, e dove sono presenti numerose emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano un uso agricolo storicamente consolidato nel tempo.

CONSIDERATO che l'area viticola presente nel territorio comunale di Guagnano, Salice Salentino e Veglie (in questi ultimi due comuni si localizzano gli aerogeneratori di progetto) è stata identificata quale "Vigneti del Tavoliere di Lecce" e indicata quale **paesaggio rurale storico nel Catalogo Nazionale dei paesaggi rurali storici** dell'allora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e che la realizzazione di impianti dal forte carattere tecnologico, quale quello in esame, renderebbero vana ogni possibilità di valorizzazione e di sviluppo delle aree rurali, attraverso il rinnovo e la tutela dei vigneti o l'impianto di nuovi, la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale e della sua architettura, come espresso dal comune di Veglie, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale stabiliti dal PPTR per l'ambito di riferimento, come di seguito evidenziati.

RIBADITO che l'area di progetto ricade in un territorio perimetrato dal PPTR quale "**Paesaggi eccellenti**", ovvero "**il paesaggio dei vigneti**" (area tra Salice e Veglie, Parco del Negroamaro. Grande area a vocazione viticola dove il vitigno del Negroamaro ha preso il posto della macchia mediterranea e delle paludi che un tempo, facevano parte del paesaggio dell'Arneo) e il "**paesaggio delle masserie eccellenti**" (cfr. PPTR - 4.2 "Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale. CTS e aree tematiche di paesaggio").

CONSIDERATO che dall'esame del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Lecce, alcuni aerogeneratori sono localizzati in vigneti esistenti o in aree di espansione potenziale del vigneto:



PRESO ATTO che il Proponente nel documento di "*Risposta alle osservazioni della consultazione pubblica*" riferisce che "*l'uso del suolo rappresentato sulle tavole del PTCP non è coerente con quanto riportato nella carta dell'uso del suolo e con il reale utilizzo delle aree interessate dall'intervento...*".

RITENUTO, invece, che, la cartografia sopra riportata, nel rappresentare, oltre agli oliveti e vigneti esistenti, anche le *aree ad espansione potenziale del vigneto* è coerente con *l'interesse della provincia di Lecce verso uno sviluppo agricolo e culturale, delle aree interessate dal progetto*, come sottolineato dalla Provincia stessa con le osservazioni sopra riportate e, pertanto, la realizzazione dell'impianto eolico in tali aree, oltre a costituire un detrattore delle qualità paesaggistiche del contesto e quindi anche degli stessi 'vitigni autoctoni' presenti, precluderebbe lo sviluppo nelle aree occupate dal nuovo impianto eolico, impedendo il raggiungimento degli obiettivi che la stessa provincia di Lecce si è prefissata, coerenti, peraltro, con la pianificazione paesaggistica vigente (PPTR)..

CONSIDERATO e VALUTATO che nell'area vasta di riferimento di soli **3 chilometri** dagli aerogeneratori sono presenti un numero rilevante di masserie che il PPTR ha individuato quali *testimonianze della stratificazione insediativa*, ovvero quali siti storico-culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale, da molte delle quali gli aerogeneratori risultano visibili, nonché *strade a valenza paesaggistica* (quale, in particolare, la *SS7ter, Strada dei vigneti*, posta a meno di 3 km dall'aerogeneratore più prossimo) che il PPTR tutela come ulteriori contesti paesaggistici (UCP), dalle quali è possibile cogliere la diversità e la peculiarità dei paesaggi di valore attraversati e dalle quali l'impianto eolico proposto è visibile, come affermato dallo stesso proponente nella Relazione paesaggistica.

RITENUTO e VALUTATO che la frapposizione di elementi di rilevante altezza, quali sono gli aerogeneratori di progetto, tra un osservatore che percorre le suddette strade a valenza paesaggistica e in particolare la *SS 7ter - Strada dei vigneti*, e le vaste aree rurali caratterizzate dalla presenza di elementi di riconosciuto valore identitario (quali le masserie, i mosaici agrari dei vigneti, oliveti e seminativi, i muretti a secco e gli altri manufatti caratterizzanti il paesaggio rurale) genera in realtà una **percezione distorta di tali elementi rispetto al loro naturale intorno**, così come **non consente il mantenimento dei liberi orizzonti visuali percepibili da tali strade**, oggetto di obiettivi e direttive del PPTR.

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la **componente paesaggio**, l'impatto paesaggistico dell'impianto eolico proposto non è limitato a quello visivo, dato dalla notevole altezza delle torri eoliche (220 m) che assumono un carattere di immediato e forte attrattore visivo, del tutto fuori scala rispetto agli elementi e i manufatti rurali presenti nel contesto, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un'area di natura tecnologica/"industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree, come sopra specificato.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D. Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

RITENUTO necessario richiamare la "filosofia" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei **singoli valori patrimoniali**: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che gli *elementi patrimoniali di lunga durata* costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, **rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.**

RITENUTO utile quindi richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR: *"Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo".*

CONSIDERATO e VALUTATO che gli aerogeneratori di progetto ricadono nel margine superiore dell'Ambito paesaggistico n. 10 -Tavoliere Salentino (figura territoriale "Terra dell'Arneo"), interessando indirettamente l'Ambito territoriale n. 9 - La campagna brindisina (figura territoriale: "La campagna irrigua della piana brindisina", direttamente interessata dalle opere di connessione e dalla sottostazione elettrica) e la figura territoriale "Le Murge tarantine".

CONSIDERATO che il PPTR, nella citata scheda d'Ambito paesaggistico n. 10, descrive il paesaggio dell'area interessata dall'intervento in esame, rappresentando che la figura territoriale "Terra dell'Arneo" era storicamente *"caratterizzata, lungo la costa, da paludi che la rendevano terra di malaria, mentre, nell'entroterra, dominava dappertutto la macchia mediterranea, frequentata dalle greggi dei pastori e dai briganti. Con le bonifiche inaugurate in età giolittiana, proseguite durante il fascismo e completate nel dopoguerra, il litorale ionico si è addensato di villaggi turistici, stabilimenti balneari, ville e case residenziali, perdendo completamente i caratteri dell'antico*

paesaggio lagunare; allo stesso modo l'entroterra, completamente disboscato della macchia mediterranea, si è infittito di coltivazioni di olivi e viti. **La coltura del vigneto, in particolare, si trova con carattere di prevalenza intorno ai centri urbani di Guagnano, Salice Salentino, Veglie e nei territori di San Donaci, San Pancrazio Salentino, Leverano e Copertino.** Qui il paesaggio è caratterizzato dai filari degli ampi vigneti, dai quali si producono diverse pregiate qualità di vino, e da un ricco sistema di masserie. Il territorio rurale, infatti, si qualifica per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura civile. Alla fine del '700 la masseria fortificata si trasforma in masseria-villa, soprattutto in corrispondenza dei terreni più fertili, dove la coltura della vite occupa spazi sempre maggiori. La coltura della vite e la produzione di vino, inoltre, segnano i centri abitati con stabilimenti vinicoli e antichi palmenti dalle dimensioni rilevanti”.

CONSIDERATO che il PPTR, nelle citate schede d'Ambito paesaggistico, evidenzia le criticità relative alle trasformazioni in atto nel contesto territoriale appena descritto, riferibili, tra le altre, alla presenza di “Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati” determinando “un progressivo abbandono di masserie e ville storiche”.

CONSIDERATO che nella Sezione B.2.3.2 – Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (Terra dell'Arneo) tra le invarianti strutturali è individuato “Il sistema agroambientale, caratterizzato dalla successione macchia costiera, oliveto, vigneto, che si sviluppa dalla costa verso l'entroterra. Esso risulta costituito da:

- la macchia mediterranea, ancora presente in alcune zone residuali costiere, in corrispondenza degli ecosistemi umidi dunali;
- gli oliveti che si sviluppano sul substrato calcareo a ridosso della costa e rappresentano gli eredi delle specie di oleastri e olivastri che, per secoli, hanno dominato il territorio;
- i vigneti d'eccellenza, che dominano l'entroterra in corrispondenza dei depositi marini terrazzati, luogo di produzione di numerose e pregiate qualità di vino; caratterizzati da trame ora più larghe, in corrispondenza di impianti recenti, ora più fitte, in corrispondenza dei residui lembi di colture tradizionali storiche ad alberello (intorno a Copertino e Leverano)”,

dettando, quale regola di riproducibilità dell'invariante strutturale, la salvaguardia e valorizzazione delle colture tradizionali di qualità della vite e dell'olivo”, che potrebbero essere minacciate anche dalla realizzazione dell'impianto in esame e dalle numerose iniziative FER proposte in queste stesse aree.

CONSIDERATO e VALUTATO che, con riferimento alla “Sezione C” della Scheda d'Ambito n. 10 – Tavoliere salentino - Normativa d'uso - Componenti dei paesaggi rurali” del PPTR, l'impianto in questione si pone in contrasto con i relativi Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, volti a “Riqualificare i paesaggi rurali storici” e a “Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici” e che pertanto, l'intervento non è coerente con gli indirizzi finalizzati a “salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, (...), a tutelare la continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo e quindi è in contrasto con le direttiva che stabilisce di riconoscere e consentire agli Enti locali di perimetrare nei propri strumenti di pianificazione i paesaggi rurali caratterizzanti e di individuare gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità (come previsto anche dall'art. 78, co. 3, delle NTA), incentivando la conservazione di beni diffusi del paesaggio rurale quali le architetture minori in pietra e i muretti a secco, e le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti in quanto la realizzazione dell'impianto trasformerebbe l'area in un paesaggio dal forte carattere tecnologico; è inoltre in contrasto con l'Obiettivo finalizzato a “Valorizzare il patrimonio identitario-culturale” da attuare attraverso l'indirizzo volto “tutelare la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza”, da attuare attraverso la direttiva che stabilisce (anche per i soggetti privati che propongono progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, quale è il progetto di cui trattasi, secondo quanto stabilito dall'art. 89 delle NTA del PPTR) di “tutelare le aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali, vietandone l'occupazione da parte di strutture incoerenti”.

CONSIDERATO e VALUTATO che, con riferimento alla “Sezione C della Scheda d'Ambito n. 10 – Il Tavoliere salentino - Normativa d'uso - Componenti visivo percettive” del PPTR, l'impianto proposto si pone, per quanto sopra esposto, in contrasto con gli Obiettivi di qualità tesi a “Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata”, da attuare attraverso la Direttiva che stabilisce di impedire le “trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali”; che l'intervento proposto non è coerente con l'Obiettivo di qualità teso a “Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia” da attuare attraverso la salvaguardia delle visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale e nel rispetto della Direttiva che impone agli Enti locali e ai **soggetti privati** (proponenti le rilevanti trasformazioni territoriali) di impedire le trasformazioni territoriali che interferiscono con i quadri delle visuali panoramiche o

comunque compromettano le particolari valenze ambientali, storico culturali che le caratterizzano; non è inoltre coerente con l'Obiettivo di qualità volto a "Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale", ed è quindi in contrasto con la Direttiva che impone di perseguire la valorizzazione delle strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziale alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche (...).

CONSIDERATO che il Proponente nella Relazione Paesaggistica, in merito all'impatto sul paesaggio, riferisce che "nascondere la vista di un impianto eolico è ovviamente impossibile; forse l'impatto visivo da questo prodotto può essere ridotto ma, sicuramente, non annullato. Probabilmente il giusto approccio a questo problema non è quello di occultare il più possibile gli aerogeneratori nel paesaggio, ma quello di porle come un ulteriore elemento dello stesso. La finalità è allora quella di rendere l'impianto eolico visibile da lontano e tale da costituire un ulteriore elemento integrato nel paesaggio stesso, caratterizzato dalla presenza di un polo eolico consolidato".

RITENUTO che, come raccomandato dalle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* di cui all'elaborato 4.4.1 del PPTR, la realizzazione di un polo eolico consolidato può essere, eventualmente, possibile localizzando l'impianto eolico in *territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione* o nelle aree industriali pianificate, compatibili cioè con la natura tecnologica dell'impianto eolico stesso e non in un ambito rurale a vocazione prettamente agricola, connotato da valori e beni paesaggistici e culturali nei quali si riconoscono ancora tutti i segni territoriali di lunga durata.


CONSIDERATO che l'area scelta per la localizzazione dell'impianto (diversamente da quanto indicato nelle citate *Linee guida* di cui al PPTR) non è il risultato di una ponderata valutazione tra territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione compatibili con la natura tecnologica dell'impianto eolico e, come tali, oggetto di possibile riqualificazione attraverso un accurato studio progettuale di qualità.

CONSIDERATO che il progetto interferisce direttamente con le seguenti ulteriori proposte di FER previste nell'area di riferimento:

- a circa 100 mt dall'aerogeneratore SV 02 è prevista la localizzazione dell'aerogeneratore WTG2 del progetto ID VIP 5656;
- a circa 86 mt dall'aerogeneratore SV 08 è prevista la localizzazione dell'aerogeneratore WTG7 del progetto ID VIP 5656;
- lo stesso aerogeneratore SV 08 è localizzato dentro il previsto campo fotovoltaico del progetto Id **VIA476**;
- gli aerogeneratori SV 011 e SV 03 distano rispettivamente 240 mt e 320 mt dall'aerogeneratore WTG1 del progetto ID VIP 5656;
- l'aerogeneratore SV 05 è localizzato all'interno del previsto campo fotovoltaico del progetto Id **VIA532**.

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale-VIA e VAS, con il parere n. 335 del 10/10/2022, dopo aver rilevato l'interferenza e la sovrapposizione di alcuni degli aerogeneratori di progetto con altri impianti eolici di altre Società, ha espresso la compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, con eccezione degli aerogeneratori SV02, SV03, SV08, SV09, SV11 E SV13.

CONSIDERATO che nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi sono in corso di valutazione in VIA statale numerose altre iniziative relative a impianti eolici e fotovoltaici (v. immagine sotto riportata) che, se realizzati, porterebbero ad una totale trasformazione del territorio, individuato dal PPTR quale "Paesaggi eccellenti", ovvero "il paesaggio dei vigneti" e il "paesaggio delle masserie eccellenti", in un ambito ben più ristretto di quello considerato nella scheda d'ambito n. 10 del PPTR che aveva già evidenziato, quale fattore di rischio e vulnerabilità delle trasformazioni in atto, la realizzazione di impianti FER e che, pertanto, le previsioni di tutela dello stesso PPTR risultano ancor più imperative al fine di assicurare la necessaria tutela della medesima area:



Elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 nel SUD (regioni Puglia, Basilicata e Molise), con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 110,25 GW rispetto ai 20,27 GW preventivati come necessari per il predetto target.

RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti eolici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti eolici nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

RITENUTO che la Mancata Produzione Eolica (ovvero, il mancato dispacciamento dell'energia eolica prodotta, in particolare nei comuni cosiddetti "critici") oltre ad essere strettamente legata alla mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica, causa di una incontrollata concentrazione di impianti eolici in aree ristrette, ha ricadute sulle competenze di questo Ministero, nella misura in cui si venisse a determinare un conseguente inutile sacrificio e compromissione del territorio e quindi del paesaggio, almeno fino a quando non venga potenziata la rete di trasporto, la quale a sua volta genera impatti sullo stesso fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio.

RITENUTO inoltre che non si possa prescindere dal particolare rapporto che si deve considerare come esistente tra il cosiddetto favor legislativo riconosciuto alla diffusione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) rispetto alla imprescindibile esigenza di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, il quale impone in ogni caso una specifica disamina del singolo progetto proposto rispetto alle più particolari caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree interessate e, quindi, alla valutazione singola e singolare della compatibilità con le stesse caratteristiche di ogni specifico progetto.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare -

adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *“E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la “tutela del paesaggio” è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “conservazione” che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *“1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del **patrimonio culturale** deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...”*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *“... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...”*.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *“... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”*.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Enel Green Power S.r.l.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale del 13/04/2022 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

CONSIDERATI i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota del 14/06/2023 e della U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, espresso con nota del 24/05/2022.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle

Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che il presente parere tecnico istruttorio non contiene, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con il parere endoprocedimentale del 13/04/2022; visto il contributo istruttorio U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 14/06/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 24/05/2022; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per l'intervento **"Progetto di un impianto eolico composto da 14 aerogeneratori, di potenza unitaria pari a 6 MW, corrispondente a una potenza complessiva di 84 MW, ricadente nei comuni di Salice Salentino e Veglie, in provincia di Lecce, e con opere di connessione nei comuni di Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR), Avetrana (TA) e Erchie (BR)"**, presentato dalla Società Enel Green Power S.r.l.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Tramutola Rocco
Rosario
Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e
Turismo
28.11.2023 14:20:02
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT